

CAPITOLO 4 - Monitoraggio della contrattazione integrativa (articolo 40-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001)

Istruzioni di carattere generale

Il monitoraggio della contrattazione integrativa di cui all'articolo 40-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 è realizzato attraverso due specifiche sezioni del Conto annuale:

- a) la tabella 15, finalizzata a rilevare le risorse per il trattamento accessorio, sia costituite in Fondi che a carico del bilancio (parte sinistra), e gli importi degli impieghi effettivamente erogati ai dipendenti (parte destra), con valori da indicare rigorosamente in termini di lordo dipendente;
- b) la scheda SICI, finalizzata a rilevare informazioni sulla contrattazione integrativa (tempistica, rispetto di specifici limiti di legge in materia di finanza pubblica, organizzazione e incarichi, progressioni economiche all'interno delle aree, *performance*, *welfare* integrativo, ecc.).

Si rappresenta che le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, i contratti integrativi stipulati, le relative relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa certificate dagli organi di controllo e le predette sezioni del Conto annuale (scheda SICI e tabella 15) previste dall'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Prima di procedere alla compilazione della presente rilevazione, si raccomanda di verificare che le informazioni rese nelle annualità precedenti siano opportunamente aggiornate e consuntivate.

Principali novità della rilevazione 2025

La rilevazione 2025, finalizzata al monitoraggio della contrattazione integrativa, registra le seguenti principali novità.

Le tabelle 15 sono state aggiornate ai seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:

- 1) CCNL del personale del comparto Sanità, del 27 ottobre 2025, triennio 2022-2024;
- 2) CCNL del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025, triennio 2019-2021;
- 3) CCNL dell'Area Funzioni Centrali del 28 ottobre 2025, triennio 2022-2024;
- 4) CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca del 23 dicembre 2025, triennio 2022-2024;
- 5) CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, triennio 2022-2024;
- 6) CCNL dell'Area Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, triennio 2022-2024;
- 7) CCNL dell'Area Sanità del 27 febbraio 2026, triennio 2022-2024;

8) CCNL dell'Area Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2026, triennio 2019-2021.

Si riportano di seguito, con maggiore dettaglio, i principali aggiornamenti.

In via preliminare, si fa presente che, in fase di avvio della rilevazione riferita all'anno 2025, verrà effettuato un controllo sulla consuntivazione dell'anno precedente: gli enti che non hanno ancora consuntivato ma che hanno concluso la contrattazione e complessivamente liquidato i relativi utilizzi dovranno verificare l'esauritiva compilazione delle tabelle 15 e delle schede SICI e procedere ad una tempestiva consuntivazione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, sarà necessario dichiarare la motivazione tale da non permettere la chiusura delle tabelle 15 e delle schede SICI per il Conto annuale 2024, prima di procedere alla nuova rilevazione.

Inoltre, a partire dalla presente rilevazione, l'Incongruenza 16 è stata sostituita da meccanismi automatici che impediscono l'inserimento di date non coerenti con le tempistiche *standard* della certificazione dei fondi per la contrattazione integrativa. Pertanto, tale anomalia è stata resa non operativa per tutti i comparti, fatta eccezione per il personale non dirigente delle Funzioni locali, nel cui caso il controllo è stato sostituito da una verifica sulla coerenza dei dati relativi all'incremento del fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025. Si rinvia al Capitolo 6 per la trattazione di tale nuova Incongruenza 16.

Tra le principali novità, vi è anche da segnalare che, in relazione a tutte quelle macrocategorie di personale per le quali l'ente rileva unità di personale nelle tabelle 1 e 2, è stata resa obbligatoria la compilazione della domanda della scheda SICI che rileva le annualità di ritardo nella certificazione del fondo della contrattazione integrativa (GEN195). A tal riguardo, si fa presente che l'inserimento di valori diversi da "0" nella GEN195 è stato reso incompatibile con l'indicazione della data di certificazione della costituzione del fondo; viceversa, valori pari a "0" della GEN195 richiederanno necessariamente l'indicazione della predetta data, in quanto tale valore rappresenta l'assenza di ritardi nella costituzione del fondo.

Anche la modalità di compilazione delle domande nelle quali si chiede di indicare la data di certificazione del fondo presenta delle novità: l'inserimento di una data nella GEN353 o nella GEN354 (certificazione disgiunta del fondo e del contratto integrativo) non sarà compatibile con l'indicazione di una data nella GEN355 (certificazione congiunta del fondo e del contratto integrativo) o nella GEN196 (certificazione del fondo dei soli dirigenti di prima fascia).

In materia di consuntivazione della rilevazione, si fa presente che non sarà consentito consuntivare nel caso in cui, in almeno una macrocategoria di personale per la quale è stato indicato un valore nella GEN195, si dovesse verificare una delle seguenti situazioni:

- 1) mancata indicazione della data di certificazione del fondo nella GEN353, GEN355 o GEN196;
- 2) valore complessivo degli utilizzi inseriti inferiore all'80% del totale delle risorse.

In relazione alle novità apportate alle tabelle 15, si informa che tra le risorse variabili (parte sinistra) dei fondi delle figure dirigenziali e professionali, inclusi ricercatori e tecnologi ed esclusi i dirigenti sanitari, è stata aggiunta trasversalmente la voce F24P relativa agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 209 del 2024. Parallelamente, tra gli utilizzi del fondo (parte destra) delle medesime macrocategorie di personale, è stata inserita la corrispondente voce U22I, dove indicare l'importo effettivamente erogato per i predetti incentivi alle funzioni tecniche.

Sempre con riferimento alle risorse variabili (o alle risorse a carico del bilancio qualora non sia prevista la costituzione del fondo), sono state inserite le seguenti voci:

- a) l'incremento non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2022 di cui all'articolo 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021 (F24T) per le macrocategorie di personale interessate dalla tornata contrattuale 2019-2021;
- b) l'incremento non superiore allo 0,22% del monte salari 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 207 del 2024 (F33U) per le macrocategorie di personale interessate dalla tornata contrattuale 2022-2024, fatta eccezione per il personale docente e personale tecnico amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e dei dirigenti sanitari e del personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale.

A seguire, una trattazione delle principali novità che hanno riguardato i singoli comparti di contrattazione.

Funzioni centrali

Nelle tabelle 15 del personale delle Funzioni centrali sono state aggiunte le seguenti voci:

- a) gli incrementi di parte fissa del fondo di cui al CCNL Area Funzioni centrali 2022-2024, definiti come specifiche percentuali del monte salari 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i dirigenti di prima fascia di Ministeri (F36M), Agenzie fiscali (F35T), Enti pubblici non economici (F34W) e Agenzia per l'Italia digitale (F35X), per i dirigenti di seconda fascia di Ministeri (F36O), Agenzie fiscali (F35U), Enti pubblici non economici (F34Y), Agenzia per l'Italia digitale (F35Y) e CNEL (F35Z), per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco (F36P), per i dirigenti e i professionisti di prima qualifica di ENAC (F36I e F36K) e per i medici e i professionisti di Enti pubblici non economici (F35J e F35L);
- b) gli incrementi della parte stabile del fondo, definiti nei limiti e con le decorrenze previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2025 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2025 per i dirigenti di prima e seconda fascia e per il personale non dirigente dei Ministeri (F36N);
- c) l'incremento di parte stabile del fondo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 25 del 2025 per il personale non dirigente dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (F35V);

- d) gli incrementi della parte variabile del fondo previsti dal CCNL Area Funzioni centrali 2022-2024 per esigenze organizzative o gestionali, nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilità finanziaria da parte dell'organo di revisione, per i dirigenti di prima fascia (F34X) e per i dirigenti di seconda fascia (F34Z) di Enti pubblici non economici, Agenzia per l'Italia digitale e CNEL, per i dirigenti (F36J) e i professionisti di prima qualifica (F36L) di ENAC e per i medici (F35K) e i professionisti (F35M) di Enti pubblici non economici;
- e) l'indennità di specificità sanitaria, aggiunta tra gli utilizzi della tabella 15 dei dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco (U08W), ai sensi dell'articolo 37 del CCNL Area Funzioni centrali 2022-2024.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per quanto riguarda le schede SICI dei dirigenti di prima e seconda fascia, è stata introdotta la sezione WLF (*Welfare* Integrativo), come previsto dall'articolo 27 del CCNL Area Presidenza del Consiglio dei Ministri 2019-2021.

In relazione alle tabelle 15, sono state inserite le seguenti voci:

- a) l'incremento di parte fissa del fondo di cui al CCNL comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2019-2021, definito come importo *pro capite* a decorrere dal 1° gennaio 2021 (F36S);
- b) gli incrementi di parte fissa del fondo di cui al CCNL Area Presidenza del Consiglio dei Ministri 2019-2021, definiti come specifiche percentuali del monte salari 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i dirigenti di prima fascia (F36Q) e per i dirigenti di seconda fascia (F36R);
- c) gli incrementi della parte stabile del fondo, definiti nei limiti e con le decorrenze previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2025 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2025 per i dirigenti di seconda fascia e per il personale non dirigente dei Ministeri (F36N);
- d) la voce di utilizzo per i dirigenti di prima e seconda fascia relativa al *welfare* integrativo a carico del fondo ai sensi del CCNL Area Presidenza del Consiglio dei Ministri 2019-2021 (U02S).

Funzioni locali

Per quanto riguarda la scheda SICI del Segretario comunale e provinciale, è stata aggiunta la domanda LEG545 nella quale si chiede di indicare l'incremento della retribuzione di posizione previsto dall'articolo 36, comma 1, del CCNL Area Funzioni locali 2022-2024, non soggetto al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, da valutare su base annua e nell'ipotesi che il Segretario sia titolare di sede unica.

In relazione alla scheda SICI del personale non dirigente, è stata introdotta la sezione A14 volta a rilevare informazioni relative all'incremento previsto dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 e destinata esclusivamente a Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane e Comunità isolate o di arcipelago. Si rinvia al Capitolo 6 per un'illustrazione specifica delle singole domande ivi contenute, corredata da una casistica di compilazione articolata in passaggi da seguire in sequenza.

In merito alle tabelle 15, si segnala l'introduzione delle seguenti voci:

- a) l'incremento delle risorse a carico del bilancio annualmente destinate alla retribuzione di risultato del Segretario comunale e provinciale ai sensi del CCNL Area Funzioni locali 2022-2024, definito come percentuale del monte salari 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (F33T);
- b) l'incremento di parte fissa del fondo dei dirigenti ai sensi del CCNL Area Funzioni locali 2022-2024, definito come percentuale del monte salari 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (F33V);
- c) l'incremento di parte fissa del fondo del personale non dirigente ai sensi del CCNL comparto Funzioni locali 2022-2024, definito come percentuale del monte salari 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (F33W);
- d) l'incremento di parte fissa del fondo del personale non dirigente di Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane e Comunità isolate o di arcipelago ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 a decorrere dall'anno 2025 (F33X);
- e) le decurtazioni relative all'incremento di cui alla lettera d) pari alle quote di risorse da trasferire all'Unione di comuni, Comunità montana o Comunità isolana o di arcipelago di cui l'ente fa parte (F33Y) o da destinare, previa contrattazione decentrata, al trattamento accessorio del personale con incarico di Elevata Qualificazione (F33Z);
- f) la quota dell'importo di cui alla lettera d) che la contrattazione integrativa destina alle risorse a carico del bilancio per il trattamento accessorio del personale con incarico di Elevata Qualificazione (F34G).

In relazione alla compilazione delle voci di cui alle lettere d), e) e f), si rinvia alla specifica trattazione contenuta nel Capitolo 6.

Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM

Per quanto riguarda la tabella 15, è stata aggiunta la voce relativa agli incrementi delle indennità fisse a decorrere dal 1° gennaio 2024 di cui al CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 (F34M).

Università

In merito alle tabelle 15, è stata aggiunta la voce riguardante gli incrementi di parte fissa di cui all'articolo 1, comma 832, della legge n. 207 del 2024 dei fondi dei dirigenti di seconda fascia, del personale delle

Are Operatori, Collaboratori, Funzionari e del personale dell'Area Elevate Professionalità relativamente ai risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di *turn over*, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016 (F34U).

Enti di ricerca

Per quanto riguarda la tabella 15, sono state aggiunte le seguenti voci:

- a) gli incrementi dell'indennità di ente a decorrere dal 1° gennaio 2024 di cui al CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 per il personale non dirigente (F35O);
- b) gli incrementi dell'indennità di valorizzazione professionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 di cui al CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 per ricercatori e tecnologi (F35N);
- c) le risorse previste dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 234 del 2021 per il personale non dirigente rispettivamente di parte fissa (F35P) e variabile (F35R);
- d) le risorse previste dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 213 del 2023 per il personale non dirigente rispettivamente di parte fissa (F35Q) e variabile (F35S);
- e) gli incrementi di parte fissa di cui all'articolo 1, comma 832, della legge n. 207 del 2024 dei fondi dei dirigenti di prima e seconda fascia e delle risorse per il trattamento accessorio di ricercatori e tecnologi e del personale non dirigente relativamente ai risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di *turn over*, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016 (F34U).

Sanità

In relazione alla tabella 15, sono state aggiunte le seguenti voci:

- a) gli incrementi di parte fissa (F34S) del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e di parte fissa (F34T e F28K) e variabile (F34V) del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale non dirigente ai sensi del CCNL comparto Sanità 2022-2024;
- b) gli incrementi di parte fissa dei fondi dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai sensi del CCNL Area Funzioni locali 2022-2024 (F34Q e F34R);
- c) gli incrementi di parte fissa (F34J e F34K) del Fondo per la retribuzione degli incarichi, di parte fissa (F34L) e variabile (F24S e F34N) del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro e di parte fissa (F34O) e variabile (F34N) del Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti sanitari ai sensi del CCNL Area Sanità 2022-2024;

- d) le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023 destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine per i dirigenti sanitari e per il personale non dirigente (F34P);
- e) l'indennità di specificità sanitaria (U08U) di cui all'articolo 66 del CCNL Area Sanità 2019-2021, aggiunta tra gli utilizzi del Fondo per la retribuzione degli incarichi dei dirigenti sanitari;
- f) l'indennità di sostituzione (U08V) di cui all'articolo 25, comma 5, del CCNL Area Sanità 2019-2021, aggiunta tra gli utilizzi del Fondo per la retribuzione degli incarichi dei dirigenti sanitari e soppressa tra le voci di destinazione del Fondo per la retribuzione di risultato.

Scheda SICI - Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa

Sezione GEN - Fondo relativo all'anno di rilevazione / tempistica della contrattazione integrativa

Nella sezione GEN sono rilevate le specifiche informazioni riguardanti la tempistica di costituzione del Fondo, certificato, per ciascun anno, dall'organo di controllo ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e del relativo contratto integrativo, entrambi riferiti all'anno 2025:

- a) GEN353: si chiede di indicare, in caso di certificazione disgiunta del Fondo e del contratto integrativo, la data di certificazione del Fondo riferito all'anno 2025 (campo da compilare solo a seguito della certificazione del Fondo 2025 e nel caso in cui non sia stata inserita una data nella GEN355).
- b) GEN354: si chiede di indicare, in caso di certificazione disgiunta del Fondo e del contratto integrativo, la data di certificazione del contratto integrativo riferito all'anno 2025 (campo da compilare solo a seguito della certificazione del contratto integrativo 2025 e nel caso in cui non sia stata inserita una data nella GEN355).
- c) GEN355: si chiede di indicare, in caso di certificazione congiunta del Fondo e del contratto integrativo riferiti all'anno 2025, la relativa data di certificazione (campo da compilare solo a seguito della certificazione congiunta del fondo e del contratto integrativo 2025 e nel caso in cui non sia stata inserita una data nella GEN353 e nella GEN354).
- d) GEN196: si chiede di indicare, limitatamente ai dirigenti di prima fascia dell'Area Funzioni centrali, la data di certificazione del Fondo riferito all'anno 2025 (campo da compilare solo a seguito della certificazione del Fondo 2025).
- e) GEN195: si chiede di indicare le annualità di ritardo nella certificazione del fondo della contrattazione integrativa; in particolare, va inserito:
 - i) il valore "0" se l'ultimo fondo certificato è riferito all'anno 2025 (annualità di riferimento della presente rilevazione) o eventualmente all'anno 2026, qualora si sia già provveduto alla certificazione del fondo dell'anno in corso; si evidenzia che tale valore equivale a dichiarare che la costituzione del fondo per l'anno 2025 è stata correttamente certificata: pertanto, in

tal caso, è obbligatorio inserire una data nella GEN353 o nella GEN355 (in caso di dirigenti di prima fascia la data va inserita nella GEN196);

- ii) il valore “1” se l’ultimo fondo certificato è riferito all’anno 2024;
- iii) il valore “2” se l’ultimo fondo certificato è riferito all’anno 2023;
- iv) e così via;
- v) il valore convenzionale “99” qualora il Fondo non sia mai stato certificato dall’organo di controllo.

La compilazione della GEN195 è obbligatoria; l’ente è esonerato dall’indicare un valore solo nelle schede SICI relative a quelle macrocategorie di personale per le quali non risultano unità nelle tabelle 1 e 2 della presente rilevazione. Qualora si sia indicato un valore diverso da “0” e contestualmente si sia inserita una data nella domanda GEN353, GEN355 o GEN196, o viceversa se si dovesse presentare il caso di una GEN195 pari a “0” senza che l’Amministrazione abbia indicato la data di certificazione del fondo:

- a) su SICO non sarà possibile salvare la scheda;
- b) le informazioni rilevate nella GEN195 e nella GEN353, GEN355 o GEN196 in fase di caricamento del *kit Excel* saranno scartate.

Pertanto, il modello non potrà essere certificato e resterà in Acquisizione Attiva. Resta fermo che l’inserimento di valori diversi da “0” nella GEN195 impegnano l’Amministrazione ad aggiornare la rilevazione di cui alla tabella 15 e alla scheda SICI non appena certificata la costituzione del fondo e a seguito dell’erogazione degli utilizzi al personale. In caso di necessità di aggiornamento del dato, si possono distinguere due casi:

- 1) qualora l’aggiornamento del dato dovesse avvenire nel corso dell’anno 2026, l’Amministrazione dovrà procedere a rettificare il valore inserito nella GEN195, inserendo “0” in luogo del valore precedentemente indicato;
- 2) nel caso in cui l’aggiornamento del dato dovesse avvenire successivamente al 2026, non sarà più possibile rettificare il valore inserito nella GEN195.

Ad ogni modo, l’Amministrazione dovrà contestualmente rispondere alle altre domande della scheda SICI, inclusa la data di certificazione del fondo, e compilare il lato sinistro della tabella 15 ed, eventualmente, il lato destro con gli utilizzi già erogati.

- f) GEN474 e GEN475: unicamente per le amministrazioni del comparto Funzioni centrali articolate sul territorio nazionale in una pluralità di uffici individuabili come autonome sedi di elezione di RSU che, quindi, svolgono la contrattazione integrativa sia a livello nazionale che di sede territoriale, come previsto dall’articolo 7, comma 2, del CCNL del 9 maggio 2022, si chiede di indicare:

- i) il totale (in euro) delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di livello nazionale nella GEN474;
- ii) il totale (in euro) delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di sede nella GEN475.

Sezione LEG - Rispetto di specifici limiti di legge

Nella sezione LEG sono monitorate le informazioni relative alla conformità delle risorse destinate al trattamento accessorio con le norme di contenimento della spesa per il personale:

- a) LEG428: si chiede di indicare obbligatoriamente il valore (in euro) del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, distintamente per ogni specifica macrocategoria di personale dell'ente (es. personale dirigente, personale non dirigente, e così via); a titolo esemplificativo, con riferimento al personale non dirigente delle Funzioni locali, la misura del limite 2016 è da indicare come somma:
 - i) del Fondo unico per le risorse decentrate riferito all'anno 2016;
 - ii) delle risorse poste a carico del bilancio riferite all'anno 2016 per le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza;
 - iii) dei compensi per il lavoro straordinario riferiti all'anno 2016.

Per le Università, con riguardo al personale non dirigente, il limite va determinato come somma degli allora vigenti fondi *ex* articolo 87 (fondo B-C-D), articolo 90 (fondo EP) e articolo 86 (risorse per lavoro straordinario) del CCNL 2006-2009, cui vanno aggiunte le poste temporaneamente esterne al fondo nell'anno 2016 (valore dei differenziali stipendiali destinati al personale delle categorie B, C, e D e al personale EP).

Per ciascuna macrocategoria di personale della Sanità, il limite va determinato come somma dei fondi costituiti nel 2016, adeguando tale valore alla nuova composizione prevista dai CCNL 2019-2021 per la Dirigenza Sanitaria e per il comparto.

Il limite 2016 deve essere in ogni caso definito al netto delle voci 2016 non interessate dalla norma di contenimento (es. risorse non utilizzate, anche riferite allo straordinario, rilevate a consuntivo dell'anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche, conto terzi) ed eventualmente aggiornato all'anno 2025 in caso di modifiche del limite stesso (es. per incorporazione o scorporo di rami d'azienda nel caso del Servizio sanitario nazionale, per variazione del limite ai sensi dell'articolo 33, commi 1, 1-*bis* e 2 del decreto-legge n. 34 del 2019 con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, alle province, alle città metropolitane e ai comuni).

L'obbligo di compilazione interessa anche le Amministrazioni costituite *ex novo* dopo l'anno 2016 o che in quello specifico anno non avevano ancora costituito il fondo, le quali devono procedere alla quantificazione del predetto limite.

- b) LEG398: si chiede di indicare il totale delle voci del fondo riferito all'anno 2025 non interessate dal limite 2016 di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 con riferimento a ciascuna macrocategoria di personale (es. le somme non utilizzate del fondo dell'anno precedente, gli incentivi per le funzioni tecniche, e così via).
- c) LEG425 e LEG510 (ove presente): si chiede di indicare la variazione del limite 2016 determinata:
- i) dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 e dell'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024 per le Aziende sanitarie (LEG425);
 - ii) dell'articolo 33, commi 1, 1-*bis* e 2 del decreto-legge n. 34 del 2019 per le Regioni a statuto ordinario, province, città metropolitane e comuni (LEG510),
- secondo le indicazioni applicative espresse nella nota RGS n. 179877 del 2020 e secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 18 del 2023. Il valore da inserire corrisponde all'eventuale variazione positiva del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, nel presente caso anno 2025, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, moltiplicata per la valorizzazione *pro capite* del fondo per la contrattazione integrativa riferito all'anno 2018, nel rispetto dei limiti di spesa complessiva di personale previsti dai diversi ordinamenti. Il valore così determinato non potrà che essere uguale o maggiore di zero in quanto la norma fa salvo l'originario limite 2016.
- d) LEG452 (ove presente): si chiede di indicare il totale delle risorse ricomprese nell'unico importo consolidato di cui alla tabella 15 ma non rilevanti ai fini della verifica del limite 2016 (es. l'articolo 57, comma 2, lettera a), del CCNL del 17 dicembre 2020 del personale dirigente delle Funzioni locali prevede che gli incrementi del fondo individuati dall'articolo 56 del medesimo CCNL siano ricompresi nell'unico importo 2020, oppure gli incrementi disposti dall'articolo 80, comma 3, lettera a), del CCNL del comparto Sanità 2016-2018 e dall'articolo 101, comma 1, del successivo CCNL 2019-2021 che confluiscono nell'unico importo consolidato 2022 di cui agli articoli 102 e 103, commi 1 e 2, del predetto CCNL del 2 novembre 2022). La compilazione di questa voce risulta necessaria ai fini delle verifiche previste dalla incongruenza 15.
- e) LEG362: si chiede di indicare il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 relativo al limite di spesa del personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile.

Sezione ORG - Organizzazione e incarichi

Nella sezione ORG sono monitorati:

- a) per le Funzioni centrali, gli incarichi di Elevata professionalità, di Posizione organizzativa e di Specifiche responsabilità (*ex* articolo 54 del CCNL 2019-2021);
- b) per le Funzioni locali, gli incarichi dirigenziali e, con riferimento al personale non dirigente, gli incarichi di Elevata qualificazione e di Specifica responsabilità;

- c) per l'Università, gli incarichi di posizione di Elevata professionalità, di specifiche responsabilità e di posizione organizzativa e professionale;
- d) per la Sanità, gli incarichi di posizione di Elevata qualificazione, di Funzione organizzativa e di Funzione professionale.

Le informazioni da indicare, distintamente per fascia, riguardano il numero di incarichi o delle posizioni coperte con incarico *ad interim* e la loro valorizzazione economica (es. retribuzione di posizione), con riferimento al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2025.

La retribuzione di posizione va indicata quale totale unitario annuo per tredici mensilità, indipendentemente dai casi particolari di entrata in servizio o cessazione in corso d'anno.

In termini generali, la rilevazione è tesa a registrare il valore della retribuzione di posizione o delle indennità di responsabilità distintamente per:

- 1) valore più elevato;
- 2) valore meno elevato;
- 3) valore intermedio, determinato come media unitaria ponderata, con pesi pari al numero delle posizioni, dei singoli valori mediani, con l'esclusione pertanto del valore più elevato e del valore meno elevato (si veda l'esempio di seguito riportato).

Situazione dell'Istituzione		Scheda SICI (Conto annuale)	
<i>N. posizioni</i>	<i>Valore unitario</i>	<i>Fascia</i>	<i>Valore unitario</i>
10	15.000		
11	12.000	Più elevata	15.000
14	10.000	Restanti fasce (intermedie)	8.500
8	8.000	Meno elevata	5.000
37	7.000		
25	5.000		

Il valore della posizione delle fasce intermedie è così calcolato nell'esempio: $(11 \times 12.000 + 14 \times 10.000 + 8 \times 8.000 + 37 \times 7.000) / (11 + 14 + 8 + 37) = 595.000 / 70 = 8.500$.

Con riferimento al personale non dirigente delle Funzioni locali, si chiede anche di indicare il numero di incarichi di Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro *part time* o utilizzati a tempo parziale, in convenzione con altri comuni o con l'Unione di Comuni (ORG489), e il relativo valore unitario annuo della retribuzione di posizione (ORG490). Pertanto, per tale comparto, le voci ORG486, ORG136, ORG487, ORG179, ORG488 e ORG161 si riferiscono esclusivamente ad incarichi di Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno e non in convenzione con altri enti.

Sezione PEO - Progressioni economiche all'interno delle Aree a valere sul Fondo dell'anno di rilevazione

Nella sezione PEO sono monitorate esclusivamente le nuove progressioni economiche all'interno delle Aree realizzate a valere sul Fondo riferito all'anno 2025, rilevando in particolare:

- a) il rispetto del requisito della permanenza nella fascia economica precedente, per il periodo eventualmente previsto dal CCNL o dalla contrattazione collettiva integrativa (es. PEO484, PEO493);
- b) il rispetto del carattere di selettività di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009 (PEO119) che prevede che le progressioni all'interno delle Aree debbano essere attribuite ad una quota limitata, e quindi non maggioritaria, dei dipendenti in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione; la misura del grado di selettività effettivamente realizzato è determinata dal rapporto fra le progressioni economiche realizzate (PEO188) e la platea di dipendenti in possesso dei requisiti per poter partecipare alle stesse (PEO483); tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50% coerentemente con la previsione normativa prima richiamata; con riferimento agli enti locali, la risposta "SI" è valida anche nel caso in cui vi sia un solo dipendente in organico nell'area cui si riferisce la progressione economica (cfr. parere DPF n. 22327 del 2024);
- c) il rispetto della clausola contrattuale (principio di non retrodatazione) che prevede che le progressioni economiche all'interno delle Aree non possono essere attribuite con decorrenza anteriore all'1 gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo (PEO473); per gli enti per cui non è prevista tale clausola, la verifica che le progressioni economiche non siano attribuite anteriormente all'1 gennaio dell'anno in cui si conclude il relativo procedimento amministrativo (PEO266);
- d) il totale delle risorse destinate a progressioni economiche all'interno delle Aree contrattate e certificate nell'anno 2025 (PEO133).

Sezione PRD – Performance / Risultato

Nella sezione PRD sono rilevate le informazioni riferite alla premialità erogata e all'ammontare della premialità non erogata a seguito di valutazione non piena, in ogni caso per prestazioni rese nell'anno 2025, con particolare riferimento alla retribuzione di risultato per il personale dirigente (PRD137, PRD115) e per il personale non dirigente, ove tale istituto sia previsto (PRD287, PRD134), e alla *performance* individuale e collettiva (PRD368, PRD369, PRD370) per il restante personale non dirigente.

Tali valori devono essere indicati al netto degli incentivi erogati per specifiche disposizioni di legge (es. incentivi per le funzioni tecniche) nonché della retribuzione per gli incarichi *ad interim*.

Nella sezione si chiedono altresì indicazioni circa la differenziazione del premio di risultato (PRD480, PRD481, PRD482) e del premio individuale (PRD455, PRD456, PRD457) rispettivamente per il personale dirigente e per il personale non dirigente. In relazione ai dirigenti delle Funzioni locali e PTA della Sanità, tale istituto si applica solo se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione è superiore a 5 ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del CCNL dell'Area delle Funzioni locali 2019-2021.

Si precisa che le domande PRD137 (retribuzione di risultato erogata riferita al personale dirigente) e PRD368 (*performance* individuale erogata riferita al personale non dirigente) devono ricomprendere anche la maggiorazione eventualmente erogata di cui, rispettivamente, alle domande PRD482 e PRD457.

Nella sezione è anche monitorata la presenza di criteri meritocratici introdotti per dirimere eventuali situazioni di *ex aequo* tra i beneficiari del premio (PRD541, PRD542).

Sezione CPL - Rilevazione CEPEL

Nella sezione CPL sono monitorate le informazioni relative alla valutazione delle prestazioni ai fini del censimento del personale degli enti locali, con riferimento esclusivo a Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Province e Città metropolitane, in modo uniforme a quanto chiesto nelle rilevazioni precedenti.

Sezione WLF - Welfare Integrativo

Nella sezione WLF sono monitorate informazioni relative al finanziamento e all'utilizzo di *welfare* integrativo destinato ai dirigenti, professionisti e personale non dirigente.

In prima istanza, si chiede di conoscere le disponibilità di bilancio destinate a *welfare* integrativo per l'anno 2025 (WLF466). Si evidenzia che le eventuali quote a carico dei fondi risorse decentrate, ulteriori rispetto alle risorse di bilancio già destinate al *welfare*, sono invece rilevate nella sezione degli utilizzi della tabella 15.

Le altre domande della sezione WLF sono riferite alle specifiche spese effettivamente sostenute per *welfare* integrativo, sempre per l'anno di rilevazione, secondo la casistica puntualmente prevista dai CCNL di riferimento. In questi casi, gli importi inseriti devono ricomprendere anche l'eventuale quota utilizzata a carico del fondo risorse decentrate.

Sezione INF - Informazioni / chiarimenti

Nella sezione INF è consentito all'Organo di controllo (INF209) e all'Amministrazione (INF127) l'inserimento di informazioni e comunicazioni ritenute necessarie, da sintetizzarsi in un massimo di 1.500 caratteri per ciascuna voce.

Inoltre, gli enti delle Funzioni locali e della Sanità inseriscono (INF522) anche i chiarimenti necessari sulla natura dell'importo dichiarato alla voce LEG452 (totale delle risorse ricomprese nell'unico importo consolidato ma non rilevanti ai fini della verifica del limite 2016).

Tabella 15

Costituzione fondi per trattamento accessorio ^(*)			Destinazione fondi per il trattamento accessorio ^(*)		
DESCRIZIONE	COD	IMPORTI	DESCRIZIONE	COD	IMPORTI
Fondo risorse decentrate			Fondo risorse decentrate		
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			<i>Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento</i>		
<i>Totale Risorse fisse</i>					
<i>Risorse variabili</i>					
<i>Totale Risorse variabili</i>					
<i>Decurtazioni</i>					
<i>Totale Decurtazioni</i>					
Totale Fondo risorse decentrate (risorse certificate)			Totale Fondo risorse decentrate (impieghi erogati)		
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
<i>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</i>			<i>Destinazioni temp allocate all'esterno del Fondo effettivamente erogate</i>		
<i>Totale poste temp allocate esterno del Fondo</i>			<i>Totale poste temp allocate esterno del Fondo</i>		
Straordinario (bilancio)			Straordinario (bilancio)		
<i>Risorse a carico del Bilancio</i>			<i>Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento</i>		
<i>Totale Risorse a carico del Bilancio</i>			<i>Totale destinazioni effettivamente erogate</i>		
TOTALE RISORSE			TOTALE IMPIEGHI EROGATI		

^(*) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro

Schema tipo della tabella 15 di rilevazione dei fondi per il trattamento accessorio

Le fonti

In generale i documenti giuridicamente necessari alla compilazione della tabella 15 sono i seguenti:

- a) con riferimento al versante delle **risorse**:
 - i) l'atto formale di costituzione del Fondo per l'anno di rilevazione, di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione;
 - ii) i verbali di certificazione dei Fondi da parte dell'organo di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - iii) la relazione tecnico-finanziaria prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e prodotta dall'Amministrazione ai fini della certificazione delle risorse del Fondo;
 - iv) atti amministrativi riferiti a sezioni della retribuzione accessoria non sottoposte annualmente a certificazione (es. l'atto che qualifica le risorse destinate annualmente alla remunerazione del lavoro straordinario, le risorse a bilancio destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, e così via);
- b) con riferimento al versante degli **impieghi**:

- i) le scritture contabili dell'Amministrazione riferite alle spese effettivamente erogate a valere sul Fondo dell'anno di rilevazione, anche con riferimento alle poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo delle Università e degli Enti di ricerca.

Risorse della retribuzione accessoria (lato sinistro della tabella 15)

Di seguito, le singole voci che vanno a comporre la parte sinistra della tabella 15, suddivise in Risorse fisse, Risorse variabili, Decurtazioni e Risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo, come da circolare RGS n. 25 del 2012, e le Risorse a carico del bilancio, cioè non ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa e pertanto non soggette a certificazione specifica da parte dell'organo di controllo, pur essendo rilevanti ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, aspetto che le rende oggetto di monitoraggio nell'ambito del Conto annuale e di attenzione da parte dell'organo di controllo.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

- a) Unico importo consolidato, che costituisce l'importo iniziale, invariante, di ciascun fondo (es. "unico importo consolidato 2017", ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del CCNL comparto Funzioni locali 2016-2018); in questa sede, tale valore va computato senza sottrarre le voci previste nella sezione Decurtazione (es. l'articolo 1, comma 456, della legge n. 147 del 2013, che istituisce la decurtazione permanente che le amministrazioni debbono continuare ad operare sui propri fondi come quantificata nel 2015);
- b) incrementi previsti da CCNL, successivamente al consolidamento di cui al punto precedente;
- c) ulteriori incrementi delle risorse fisse, cioè tipologie di incremento che vanno ad alimentare stabilmente il fondo per la contrattazione integrativa al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni (es. la RIA del personale cessato, che va ad incrementare in modo permanente il Fondo, o gli incrementi per aumento di dotazione organica o servizi, previsti dai diversi contratti collettivi);
- d) altre risorse, voce residuale dove è possibile inserire le eventuali risorse, rintracciate nell'atto di costituzione del fondo, che non trovano allocazione nelle precedenti voci; qualora tale ammontare risulti superiore al 10% del totale del fondo, la natura dell'importo dovrà essere opportunamente chiarita in sede di giustificazione dell'Incongruenza 9.

Risorse variabili

Questa sezione monitora le risorse non consolidate nel tempo, il cui ammontare per gli anni successivi non è giuridicamente certo (es. somme non utilizzate del fondo dell'anno precedente).

Anche per le risorse variabili è presente la voce residuale nella quale includere eventuali poste che non trovano allocazione nell'elenco *standard*, con la necessità di giustificarne la specifica natura in sede di Incongruenza 9 qualora l'ammontare risulti superiore al 10% del totale del Fondo.

Per quanto riguarda le risorse variabili comprese nel Fondo ai sensi di specifiche disposizioni di legge (es. le risorse per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in precedenza disciplinate dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016), si segnala che, non potendo tale posta rappresentare un aggravio di spesa per l'amministrazione, la relativa entrata è da considerare comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Pertanto, l'importo inserito in tabella 15 (da indicare necessariamente in termini di lordo dipendente) deve essere depurato dai contributi previdenziali ed assistenziali e dall'IRAP.

Decurtazioni

In questa sezione devono essere indicate le voci di riduzione dell'ammontare del Fondo finalizzate al rispetto di norme di contenimento della retribuzione accessoria (es. l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017), da inserire rigorosamente con il segno algebrico (+). Infatti, le poste registrate nella presente sezione saranno considerate automaticamente in negativo sia in SICO che nei *kit Excel*.

In questa sezione è presente anche una voce generica di decurtazione in cui poter inserire poste di riduzioni del fondo non riconducibili all'elenco riportato in tabella 15 (es. decurtazioni dovute al trasferimento di personale ad altre amministrazioni per effetto di specifiche disposizioni di legge o in applicazione di normative contrattuali). Nel caso in cui l'importo indicato in questa voce risulti superiore al 10% del totale del fondo, i relativi contenuti vanno opportunamente chiariti in sede di giustificazione dell'Incongruenza 9.

Risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo

Questa sezione, prevista solo per le Università e gli Enti di ricerca, è finalizzata a rilevare la consistenza complessiva dei differenziali stipendiali attribuiti al personale non dirigente dalla contrattazione integrativa riferita ai fondi degli anni precedenti al 2025 (c.d. "storiche"), al fine di monitorare l'intero ammontare delle risorse a regime. Infatti, per le Università, i fondi del personale non dirigente sono valutati al netto di tali poste, le quali sono contabilizzate a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 266 del 2005 (cfr. circolare RGS n. 25 del 2012 e circolare RGS n. 30 del 2017). Pertanto, ogni volta che la contrattazione integrativa destina quote di risorse all'attribuzione di differenziali stipendiali, tali poste "escono dal Fondo" a decorrere dall'anno successivo, per rientrarvi unicamente alla cessazione (o a seguito di progressione verticale) del personale coinvolto.

Risorse a carico del Bilancio

In queste sezioni della tabella 15 sono monitorate le risorse diverse da quelle ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa, quindi non soggette a certificazione annuale da parte dell'organo di controllo (es. le risorse destinate alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, oppure le risorse per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario).

La destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa (lato destro della tabella 15)

Nella sezione di destra della tabella 15, deputata a rilevare la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio (inclusi gli impieghi temporaneamente allocati all'esterno del fondo, come per le Università), possono essere inseriti unicamente gli importi relativi alla spesa effettivamente erogata.

La casistica di compilazione

Di seguito sono riportate alcune indicazioni cui attenersi nella compilazione della tabella 15, sia sul versante delle risorse della retribuzione accessoria che sul versante degli impieghi.

Risorse della retribuzione accessoria (lato sinistro della tabella 15)

Fatta eccezione per gli specifici casi di risorse a carico del bilancio, il lato sinistro della tabella 15 va compilato unicamente in presenza di certificazione da parte dell'organo di controllo dei fondi per la contrattazione integrativa riferiti in via esclusiva all'anno 2025. In assenza di certificazione, le voci del fondo vanno necessariamente lasciate in bianco, anche per evitare l'attivazione della Squadratura 9, cui si fa rinvio.

Nella tabella 15 sono presenti anche sezioni da compilare con risorse che non necessitano di certificazione annuale da parte dell'organo di controllo, come le poste destinate alla remunerazione del lavoro straordinario quando non ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa (es. nel caso delle Funzioni centrali, delle Funzioni locali e delle Università). Tali sezioni vanno compilate in ogni caso e, di conseguenza, sulle stesse non opera la Squadratura 9.

Impieghi della retribuzione accessoria (lato destro della tabella 15)

Le sezioni degli impieghi monitorano l'avvenuto pagamento della retribuzione accessoria relativa a prestazioni rese nell'anno 2025 e, pertanto, devono essere compilate solo a seguito della sua effettiva erogazione al personale in servizio (es. la retribuzione di risultato dell'anno 2025, che di norma viene erogata oltre il termine dell'esercizio di riferimento, deve essere inserita tra gli impieghi della tabella 15 del Conto annuale 2025 solo successivamente alla sua liquidazione).

Pertanto, è possibile stilare la seguente casistica:

- 1) qualora il fondo riferito all'anno 2025 non sia stato ancora certificato dall'organo di controllo, la tabella 15 non va consuntivata (al termine della tabella non va barrata la relativa casella) e le sezioni delle risorse non devono essere compilate; in tal caso, gli impieghi già effettivamente erogati al personale (es. la quota mensile della retribuzione di posizione) vanno comunque inseriti;
- 2) se il fondo 2025 è stato compiutamente certificato dall'organo di controllo ma alcune poste accessorie non sono state ancora erogate (es. la retribuzione premiale), la sezione delle risorse va esaustivamente compilata, anche per evitare l'attivazione della Squadratura 9, ma la tabella 15 non va consuntivata (al termine della tabella non va barrata la relativa casella);

- 3) in caso di compiuta certificazione di tutti i fondi riferiti all'anno 2025 e di completa erogazione delle poste accessorie, la tabella 15 va esaustivamente compilata, anche per evitare l'attivazione della Squadratura 9, e successivamente consuntivata (al termine della tabella va barrata la relativa casella); in tal caso, eventuali risorse in eccesso rispetto agli impieghi rappresentano economie non utilizzate nell'anno, che tipicamente i CCNL destinano alle risorse variabili dell'anno successivo.

Si fa presente che gli impieghi andranno esaustivamente inseriti anche nell'eventualità in cui il loro ammontare complessivo risulti superiore al totale delle risorse (limite legittimo di spesa), al fine di renderne conto, tramite l'attivazione della Squadratura 8, ai diversi organi di controllo per gli interventi di competenza.

Ulteriori indicazioni per la compilazione delle tabelle 15

L'Amministrazione deve compilare il modello per ogni macrocategoria di personale per la quale risultano dei presenti in servizio nell'anno 2025, indicando separatamente tutti i valori che fanno riferimento alla medesima macrocategoria.

Gli importi devono essere **espressi in euro, senza decimali**, arrotondando per difetto in presenza di importi con cifre decimali da 0 a 49, e per eccesso in presenza di importi con cifre decimali da 50 a 99.

Si ricorda che nei campi riferiti a decurtazioni del Fondo l'importo non dovrà contenere il segno algebrico (-) poiché tali voci sono già considerate in riduzione.

Tutti gli importi della tabella 15 devono essere indicati al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP). Conseguentemente, eventuali voci di entrata iscritte nel fondo al lordo di detti oneri vanno necessariamente depurate di tali oneri prima dell'inserimento nella tabella 15.

Squadrature e Incongruenze riferite alla Contrattazione Integrativa

Squadratura 5 (scheda SICI)

La Squadratura 5 verifica che la LEG428 nella scheda SICI, nella quale va indicato l'importo del limite 2016 di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, sia stata compilata. Sulla corretta compilazione della domanda LEG428 opera l'Incongruenza 15, mentre la Squadratura 6 controlla il rispetto del limite 2016 sulla base di quanto dichiarato dall'Amministrazione.

Squadratura 6 (tutte le tabelle 15 e le schede SICI compilate dall'amministrazione)

La Squadratura 6 verifica il rispetto del limite 2016 in relazione alla totalità delle risorse per la retribuzione accessoria, comprensive di quelle stanziare a bilancio, riferite a tutte le macrocategorie di personale.

Il controllo pone a confronto i due seguenti valori:

- a) l'importo del limite 2016 per il complesso dell'amministrazione, calcolato come somma del limite 2016 dichiarato per ciascuna macrocategoria di personale alla domanda LEG428 della scheda;
- b) l'importo delle risorse destinate alla retribuzione accessoria (totale della sezione risorse della tabella 15 di ciascuna macrocategoria), depurate dell'importo delle voci che l'Amministrazione dichiara come non rilevanti alla verifica del limite alla domanda LEG398 della scheda SICI.

Al riguardo, si fa presente che il controllo viene effettuato anche a livello di singole macrocategorie di personale, ma la Squadratura 6 si attiva solo quando il limite risulta essere superato dall'Amministrazione in modo complessivo, ossia nel caso in cui le risorse accessorie "soggette alla verifica del limite", calcolate come indicato al punto b), risultano superiori al limite 2016, calcolato come indicato al punto a), con una tolleranza statistica di 1.000 euro.

Si ricorda che nella LEG428 va indicato il valore del limite 2016 vigente per il 2025, il quale deve, quindi, tenere conto di eventuali variazioni dovute allo scorporo di rami aziendali o a interventi normativi. Inoltre, si deve tenere presente che la sezione delle risorse della tabella 15 va compilata solo a seguito di certificazione del fondo.

Ai fini del superamento della Squadratura 6, l'Amministrazione deve sottoporre all'Organo di controllo le relative evidenze quantitative, unitamente alle schede SICI, sezione LEG, e alle tabelle 15 che hanno generato l'anomalia. Una volta redatto il verbale di presa d'atto da parte del predetto Organo di controllo, l'Amministrazione potrà spuntare l'apposita casella qui di seguito riportata, che comparirà in calce alla sezione di SICO "Commenti Organi di Controllo" soltanto in caso di attivazione della Squadratura 6.

La squadratura 6 – mancato rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 – è stata sottoposta all'organo di controllo che ne ha preso atto in apposito verbale.

L'apposizione della spunta, unitamente all'indicazione della data di sottoscrizione del modello da parte dell'Organo di controllo, consente il superamento della Squadratura 6 e la corretta certificazione del modello (si rinvia a § "Richiesta, stampa e visualizzazione intero modello" del capitolo "Istruzioni operative").

Squadratura 8 (tabelle 15)

La Squadratura 8 verifica che, per ciascuna macrocategoria di personale, la somma degli impieghi non risulti maggiore della somma delle relative risorse.

Per quanto riguarda i fondi per la contrattazione integrativa, la Squadratura 8 è operativa unicamente se nella scheda SICI è stata indicata la relativa data di certificazione da parte dell'Organo di controllo (domanda GEN353, domanda GEN355 se la certificazione è avvenuta congiuntamente al contratto

integrativo o domanda GEN196 nel caso dei fondi dei dirigenti di prima fascia). La Squadratura 8 è sempre operativa per le risorse stanziare a bilancio.

Tenuto conto che, per specifiche macrocategorie di personale (es. dirigenza sanitaria, dirigenza PTA, personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale e di Funzioni centrali), i CCNL di riferimento prevedono la possibilità di compensare sovra utilizzi di un fondo (o, comunque, di una determinata parte della sezione delle risorse della tabella 15) con mancati utilizzi di un altro fondo relativo alla medesima macrocategoria, si fa presente che la Squadratura 8 opera unicamente sul totale complessivo dei fondi di ciascuna macrocategoria, senza segnalare eventuali squilibri sui singoli fondi.

Ai fini del superamento della Squadratura 8, l'Amministrazione deve sottoporre all'Organo di controllo le relative evidenze quantitative, unitamente alle tabelle 15 che hanno generato l'anomalia. Una volta redatto il verbale di presa d'atto da parte del predetto Organo di controllo, l'Amministrazione potrà spuntare l'apposita casella qui di seguito riportata, che comparirà in calce alla sezione di SICO "Commenti Organi di Controllo" soltanto in caso di attivazione della Squadratura 8.

La squadratura 8 – utilizzo delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa o di risorse a bilancio in misura superiore alla relativa costituzione / stanziamento – è stata sottoposta all'organo di controllo che ne ha preso atto in apposito verbale.

L'apposizione della spunta, unitamente all'indicazione della data di sottoscrizione del modello da parte dell'Organo di controllo, consente il superamento della Squadratura 8 e la corretta certificazione del modello (si rinvia a § "Richiesta, stampa e visualizzazione intero modello" del capitolo "Istruzioni operative").

Squadratura 9 (tabella 15, in base ad informazioni della scheda SICI)

La Squadratura 9 è volta a verificare che le risorse per la contrattazione integrativa inserite nella tabella 15 siano state certificate dall'Organo di controllo con riferimento all'anno 2025 e che, quindi, l'Amministrazione abbia provveduto ad inserire nella scheda SICI la relativa data di certificazione (domanda GEN353, domanda GEN355 se la certificazione è avvenuta congiuntamente al contratto integrativo o domanda GEN196 nel caso dei fondi dei dirigenti di prima fascia).

Il controllo opera anche in modo opposto, verificando che, qualora sia stata indicata la data di certificazione del fondo nella scheda SICI, il totale delle risorse dei fondi oggetto di certificazione nella tabella 15, con l'esclusione quindi degli aggregati appostati esternamente ai predetti fondi (es. straordinario nel caso di Funzioni locali, Università e Funzioni centrali), sia diverso da zero.

Si fa presente che, laddove il contratto integrativo economico annuale è ritenuto non necessario (es. in caso di numerosità esigua di personale, di ultravigenza del Contratto Integrativo precedentemente

perfezionato), la misura delle risorse del fondo necessita in ogni caso di una certificazione annuale da parte dell'Organo di controllo ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della verifica annuale delle norme di contenimento (in ultimo la verifica del limite 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017), e dell'ammontare delle risorse variabili appostate annualmente sul fondo.

Incongruenza 3 (tabella 15, scheda SICI alla luce delle evidenze registrate in tabella 13)

L'Incongruenza 3 è volta a verificare, distintamente per ciascuna macrocategoria rilevata, la coerenza di massima tra:

- 1) la retribuzione di posizione esposta in tabella 13, da indicare in termini di 12 mensilità rispetto a quanto liquidato nell'anno 2025, alla quale viene automaticamente sommata la quota della tredicesima mensilità, pari ad un dodicesimo del valore indicato;
- 2) la retribuzione di posizione inserita nella sezione impieghi della tabella 15, riferita a prestazioni eseguite nel corso dell'anno 2025;
- 3) il valore annuale della retribuzione di posizione prevista per gli incarichi in essere al 31 dicembre 2025 di cui alla sezione ORG della scheda SICI.

L'incongruenza, dopo aver calcolato le differenze tra la retribuzione di posizione di cui ai punti 2) e 3) rispetto a quella di cui al punto 1), si attiva se almeno una di esse eccede la soglia di tolleranza prevista, definita in modo molto ampio ($\pm 49,9\%$ in generale, $\pm 99,9\%$ nel caso del Segretario comunale e provinciale) per tenere in considerazione la natura non omogenea degli aggregati oggetto di confronto. In tal caso, l'Amministrazione è chiamata a giustificare la discrepanza rilevata.

Incongruenza 9 (tabella 15)

L'Incongruenza 9 si attiva qualora gli importi indicati in ciascuna delle voci "F000 – Altre risorse non comprese fra le precedenti", "F01P – Altre decurtazioni non comprese fra le precedenti" e "U998 – Altri istituti non compresi fra i precedenti" della tabella 15 risulta essere maggiore del 10% del totale generale dell'aggregato di riferimento. In tal caso, in sede di giustificazione, l'Amministrazione è chiamata ad esplicitare il contenuto giuridico ed economico di tali poste.

Incongruenza 15 (tabella 15 e scheda SICI)

L'Incongruenza 15 è volta a verificare, per ciascuna macrocategoria di personale rilevata, che l'importo totale delle risorse non soggette al limite 2016 dichiarato alla domanda LEG398 della scheda SICI non differisca, in positivo o in negativo, di oltre il 10%, dall'importo quantificato in via automatica dal sistema sulla base di indicazioni normative (es. articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018) della giurisprudenza o di orientamenti della Ragioneria generale dello Stato (per un elenco delle voci escluse dalla verifica del limite 2016 si rinvia al foglio "Incongruenza 15" del *kit Excel*), nonché di quanto

eventualmente dichiarato in specifiche domande della scheda SICI (es. la LEG452, con riferimento ai valori confluiti nell'unico importo consolidato, la LEG432, in relazione agli incrementi dei differenziali stipendiali per le Università).

In caso di attivazione dell'Incongruenza 15, fatta salva la correzione di errori materiali di digitazione, è necessario giustificare la discrepanza, rappresentando in modo ragionato e verificabile il dettaglio e la valorizzazione delle singole poste che l'Amministrazione ritiene non interessate dal limite.

Incongruenza 16

A partire dalla presente rilevazione, il controllo volto a verificare la non antecedenza della data di certificazione del fondo, indicata nelle domande GEN353, GEN355 o GEN196, rispetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento del Conto annuale non verrà più effettuato in quanto sostituito da meccanismi automatici che impediscono l'inserimento di date non coerenti con le tempistiche *standard* della certificazione dei fondi per la contrattazione integrativa.

Pertanto, l'Incongruenza 16 è stata resa non operativa per tutti i comparti, fatta eccezione per il personale non dirigente delle Funzioni locali, nel cui caso il predetto controllo è stato sostituito da una verifica sulla coerenza dei dati relativi all'incremento del fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025. Si rinvia al Capitolo 6 per la trattazione di tale nuova Incongruenza 16.

Consuntivazione e rettifica della tabella 15 (sezione impieghi) e della scheda SICI

In caso di avvenuta certificazione dei fondi da parte dell'Organo di controllo o di completa erogazione degli impieghi al personale, l'Amministrazione è tenuta ad inserirne le relative poste (o informazioni) nelle tabelle 15 e nelle schede SICI del Conto annuale. Tenuto conto che le tempistiche della contrattazione integrativa possono andare oltre l'anno di riferimento, l'Amministrazione ha la possibilità e l'obbligo di procedere autonomamente alla rettifica, all'aggiornamento o al complemento della compilazione delle tabelle 15 e delle schede SICI anche successivamente alla certificazione del Conto annuale e senza l'intervento della Ragioneria territoriale dello Stato o dell'Ufficio centrale di Bilancio.

Nota bene: una volta conclusa, per uno specifico anno, sia la certificazione di tutti i fondi riferiti a tutte le macrocategorie di personale che l'erogazione di tutti gli impieghi, e terminata la compilazione, l'aggiornamento o la rettifica delle tabelle 15 e delle schede SICI, l'Amministrazione è tenuta a spuntare l'apposita casella di consuntivazione, dichiarando così la conclusione della contrattazione integrativa. Ad ogni modo, si segnala che dalla presente rilevazione non sarà consentito consuntivare nel caso in cui, in almeno una macrocategoria di personale per la quale è stato indicato un valore nella GEN195, si dovesse verificare una delle seguenti situazioni:

- 1) mancata indicazione della data di certificazione del fondo nella GEN353, GEN355 o GEN196;

2) valore complessivo degli utilizzi inseriti inferiore all'80% del totale delle risorse.

In fase di avvio della rilevazione riferita all'anno 2025 verrà effettuato un controllo sulla consuntivazione dell'anno precedente: gli enti che non hanno ancora consuntivato ma che hanno concluso la contrattazione e complessivamente liquidato i relativi utilizzi dovranno verificare l'esautiva compilazione delle tabelle 15 e delle schede SICI e procedere ad una tempestiva consuntivazione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, sarà necessario dichiarare la motivazione tale da non permettere la chiusura delle tabelle 15 e delle schede SICI per il Conto annuale 2024, prima di procedere alla nuova rilevazione.

Si fa presente, che non è consentito procedere autonomamente alla rettifica delle risorse precedentemente indicate nella tabella 15. A tal riguardo, in caso di errori materiali o eventi eccezionali, la rettifica deve essere autorizzata dalle Ragionerie territoriali dello Stato o dagli Uffici centrali di Bilancio solo dopo aver fornito le adeguate motivazioni e, se richiesta, la relativa documentazione.

Per procedere con la rettifica, l'Amministrazione deve aprire in SICO il proprio Conto annuale per l'anno sul quale si intendono apportare modifiche e posizionarsi sulla tabella 15. In calce a tale tabella sono presenti le seguenti funzionalità:




Figura 27 - Tasti per l'aggiornamento e la consuntivazione della tabella 15 e scheda SICI

A. Con il **tasto “Aggiorna T15/SICI”** l'Amministrazione può procedere alla rettifica delle sole tabelle 15 e schede SICI al fine di modificare o aggiornare le informazioni in esse riportate.

B. Spuntando la **casella “T15/SICI consuntivate”** e premendo sul **tasto di “Conferma”** l'Amministrazione dichiara che risultano definitivamente concluse tutte le operazioni relative al fondo dell'annualità su cui si sta operando (in particolare che risultano effettivamente erogate al personale tutte le quote di retribuzione accessoria, comprese quelle premiali, riferite a prestazioni rese in quello specifico anno); la conferma della casella di spunta inibirà ogni ulteriore processo di aggiornamento della tabella 15 e della scheda SICI.

Qualora eventi non prevedibili, compreso il riscontro di un mero errore materiale di digitazione, dovessero rendere necessaria in seguito la rettifica dei dati, sarà sempre possibile richiedere alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato o Uffici centrali di Bilancio la messa in rettifica attiva del Conto annuale.

Come eseguire le rettifiche della tabella 15 e della scheda SICI

Una volta premuto il tasto “Aggiorna T15/SICI” (“A” nella figura precedente), sarà possibile visualizzare due nuovi tasti:




Figura 28 – Tasto per il salvataggio della tabella 15

C. Con il tasto **“Salva”** l’Amministrazione può procedere a salvare in SICO le informazioni eventualmente modificate.

D. Con il tasto **“Concludi Agg.to T15/SICI”**, presente unicamente in calce alla tabella 15, è possibile chiudere la fase di aggiornamento.

Attenzione: a prescindere se siano state apportate modifiche o meno, la fase di aggiornamento può essere conclusa unicamente se si salvano sia la tabella 15 sia la scheda SICI.

L’utilizzo del tasto **“Concludi Agg.to T15/SICI”** genera gli stessi effetti della conclusione della rilevazione, sottoponendo nuovamente il modello al processo di certificazione con la verifica delle squadrature ed incongruenze (si rinvia a § **“Certificazione”** del capitolo **“Informazioni operative”**), al fine di rilevare eventuali anomalie generate a seguito delle attività effettuate autonomamente dall’Amministrazione sulle tabelle 15 e sulle schede SICI.

CAPITOLO 6 - Istruzioni specifiche di comparto FUNZIONI LOCALI

Tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa

La tabella 15 rileva le voci del trattamento accessorio a carico del fondo o a carico del bilancio delle seguenti macrocategorie di personale: Segretario comunale e provinciale, dirigenti, personale non dirigente. Le risorse per il trattamento accessorio a carico del bilancio sono quelle destinate al Segretario comunale e provinciale, agli incarichi di Elevata Qualificazione e alle prestazioni di lavoro straordinario.

Le tabelle 15 sono state aggiornate ai CCNL del comparto e dell'Area dirigenziale delle Funzioni locali 2022-2024, entrambi del 23 febbraio 2026.

Inoltre, tra le risorse di parte variabile e gli utilizzi del fondo dei dirigenti, sono state aggiunte rispettivamente le voci F24P e U22I relative agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 209 del 2024.

Nella rilevazione 2025, è stato anche introdotto il monitoraggio dell'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, da rilevare nel Conto annuale ai sensi della medesima norma. A tal riguardo, si segnala che l'Incongruenza 16, precedentemente finalizzata a verificare la correttezza della data di certificazione del fondo indicata nella scheda SICI, è stata sostituita da un controllo volto ad accertare la correttezza dei dati inseriti in sede di monitoraggio delle predette risorse incrementali. Si rinvia rispettivamente ai paragrafi "Istruzioni specifiche per le Amministrazioni interessate dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025" e "Incongruenza 16 (tabella 15 e scheda SICI)" per le relative trattazioni.

Per una più agevole consultazione, le principali voci di finanziamento e di destinazione della retribuzione accessoria sono rappresentate nelle tabelle di cui al presente paragrafo.

Segretario comunale e provinciale

La tabella 15 del Segretario comunale e provinciale è rappresentata da trattamenti accessori finanziati con risorse di bilancio.

Nella sezione di sinistra della tabella 15 deve essere indicato unicamente l'ammontare complessivo delle risorse stanziare per la remunerazione delle sole voci accessorie rappresentate nella sezione degli utilizzi.

Le risorse di questa sezione sono intese come *budget* su base annua, a prescindere quindi dalle prestazioni effettivamente rese e da eventi accidentali, quali, ad esempio, la cessazione, l'assenza o lo scavalco per frazione di anno. L'ente è infatti tenuto a disporre delle risorse necessarie per remunerare il Segretario comunale o provinciale per prestazioni riferite all'intera annualità, così come avviene per le altre macrocategorie di personale.

Nella sezione di destra della tabella 15 debbono invece essere indicati, per ciascuna voce, gli importi effettivamente erogati per prestazioni rese dal Segretario nell'anno oggetto di rilevazione.

Sul lato sinistro della tabella 15, sono oggetto di rilevazione le seguenti risorse:

- a) *l'incremento del trattamento accessorio per gli impegni derivanti dall'attuazione dei progetti PNRR*, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, da indicare per i soli enti locali alla voce F24K (vedasi anche la relativa nota esplicativa);
- b) *l'incremento di cui all'articolo 40, comma 1, del CCNL 2022-2024*, relativo alle risorse finalizzate alla retribuzione di risultato, di importo complessivamente pari allo 0,80% del monte salari 2021, da indicare alla voce F33T;
- c) *l'incremento di cui all'articolo 61, comma 3, del CCNL 2019-2021*, relativo alle risorse finalizzate alla retribuzione di risultato, pari ad un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, da indicare alla voce F24T;
- d) *l'incremento di cui all'articolo 40, comma 2, del CCNL 2022-2024*, relativo alle risorse finalizzate alla retribuzione di risultato, di importo complessivamente pari allo 0,22% del monte salari 2021, da indicare alla voce F33U;
- e) *la (eventuale) Quota di retribuzione di posizione* soggetta a rimborso ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, in caso di nomina di un segretario collocato in disponibilità presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione (cfr. anche circolare del Ministero dell'interno n. 7122 del 2017), da indicare alla voce F20M.

Si fa presente che tutte le predette risorse non sono sottoposte al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e, pertanto, devono essere ricomprese nella LEG398 della scheda SICI.

Invece, sul lato destro della tabella 15 devono essere indicati i seguenti impieghi:

- a) *la Retribuzione di posizione*, di cui all'articolo 38 del CCNL 2022-2024, da indicare nella voce U448 della tabella 15 al netto del galleggiamento previsto dal comma 5 del predetto articolo; a tal riguardo, si fa presente che dal 1° gennaio 2025 è entrata pienamente a regime la nuova disciplina della retribuzione di posizione del Segretario di cui all'articolo 60 del CCNL 2019-2021 del 16

luglio 2024, come sostituito dall'articolo 38 del CCNL 2022-2024 del 23 febbraio 2026; pertanto, è stata eliminata dagli utilizzi della tabella 15 la voce U06Z, volta a ricomprendere le maggiorazioni di cui all'articolo 41, comma 4, del CCNL 1998-2001;

- b) il *Galleggiamento* fino a concorrenza della retribuzione di posizione stabilita dall'ente per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, fino a concorrenza della retribuzione di posizione del personale con incarico di Elevata qualificazione più elevata, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del CCNL 2022-2024, da indicare nella voce U07Z della tabella 15;
- c) la *Retribuzione di risultato*, da indicare nella voce U449 della tabella 15, ad esclusione dell'importo attribuito al Segretario a titolo di risultato per lo svolgimento dell'incarico *ad interim* negli enti dotati di posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, ai sensi dell'articolo 64 del CCNL 2019-2021, che, essendo a carico del fondo dei dirigenti, deve essere rilevato nella voce U08B della relativa tabella 15.

Non sono oggetto di rilevazione nella tabella 15 le seguenti voci retributive:

- a) i *diritti di segreteria*, ove spettanti, in quanto irrilevanti ai fini della verifica del limite 2016;
- b) la *retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate*, in relazione alle indicazioni che si desumono nel parere ARaN n. SEG032 del 2003, come confermate dal parere ARaN n. AFL4 del 2021;
- c) l'*indennità per funzioni di Direttore generale* nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle province (articolo 44 del CCNL 1998-2001): la figura del Direttore generale di cui all'articolo 108 del TUEL risulta infatti esterna al perimetro individuato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e, pertanto, in assenza di indicazioni giurisprudenziali al riguardo, anche il trattamento economico del Segretario al quale siano state attribuite tali funzioni è considerato, ai fini della rilevazione del Conto annuale, della medesima natura.

In caso di Segretario "a scavalco" per l'intero anno, devono essere indicate in tabella 15 risorse pari a zero.

In caso di Segretario in convenzione, le risorse per il trattamento accessorio da indicare nella tabella 15 debbono essere rapportate alla effettiva quota di convenzione a proprio carico, come individuata formalmente nel protocollo/accordo e a prescindere da quale ente effettui direttamente il pagamento o dai diversi meccanismi di rimborso concordati. Ai fini del monitoraggio, rilevano infatti unicamente le quote di riparto del complesso della retribuzione accessoria come formalizzate dalla convenzione. Ciò consente di evitare duplicazioni nella rilevazione del Conto annuale: se, ad esempio, un ente si fa carico dell'80% della retribuzione accessoria del segretario e un altro ente del 20%, nel complesso deve essere correttamente rilevato il 100% della retribuzione accessoria. Nel caso in cui la convenzione non espliciti la percentuale a carico di ciascun ente partecipante, la ripartizione deve essere calcolata dividendo la somma del trattamento accessorio del Segretario a carico dell'ente per il relativo totale a carico di tutti gli enti partecipanti alla convenzione, e moltiplicando tale rapporto per 100.

Con riferimento alla verifica automatizzata del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, si pone l'attenzione sulla circostanza che le convenzioni di segreteria tra due o più enti possono mutare rispetto alla situazione effettivamente osservata nel 2016. Tali modifiche, a parità di retribuzione accessoria complessivamente spettante al segretario rispetto al 2016, determinano effetti che appaiono irragionevoli sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista logico-sistematico:

- 1) per l'ente la cui quota di convenzione si incrementa, oppure che passa, ad esempio, da un Segretario in convenzione nel 2016 ad un Segretario titolare di sede unica nell'anno di riferimento, si indurrebbe un corrispondente superamento del limite del 2016;
- 2) per l'ente invece la cui quota di convenzione si riduce, o che passa da Segretario titolare di sede unica nel 2016 ad un Segretario in convenzione nell'anno di riferimento, si genererebbe un corrispondente spazio finanziario al di sotto del limite, spazio che potrebbe essere utilizzato per incrementi accessori sia del segretario che del restante personale.

Al fine di evitare i predetti effetti, per la verifica del limite 2016 viene preso a riferimento il totale complessivo nell'anno 2016 delle risorse soggette a limite per la retribuzione accessoria del Segretario comunale e provinciale, a prescindere che le stesse fossero a carico di una sola amministrazione (Segretario titolare di sede unica) oppure di più amministrazioni (Segretario in convenzione), moltiplicato per la quota effettiva a carico dell'ente come formalizzata nel vigente protocollo/accordo (la percentuale è pari al 100% in caso di Segretario titolare di sede unica). In tal modo, è possibile verificare che l'accessorio del Segretario comunale o provinciale non aumenti nel suo complesso rispetto al 2016 e, al contempo, che l'esito di tale controllo non sia condizionato dal variare delle quote previste nella convenzione.

Dal punto di vista applicativo, tale sistema di controllo è realizzato attraverso la risposta alle seguenti domande della scheda SICI del Segretario, come di seguito specificato:

- 1) LEG433: occorre indicare le risorse oggetto di rilevazione complessivamente destinate alla retribuzione accessoria del Segretario comunale o provinciale nell'intero anno 2016, a prescindere da qualsivoglia situazione accidentale che ne abbia ridotto l'ammontare (es. mensilità non pagate, assegnazione di Segretario "a scavalco", e così via); qualora l'ente nel 2016 disponesse di un Segretario in convenzione, occorre indicare le risorse oggetto di rilevazione complessivamente destinate al Segretario da tutti gli enti che partecipavano alla convenzione allora vigente (quindi il 100% della convenzione e non la quota a proprio carico).
- 2) LEG436: unicamente nel caso in cui l'ente disponga di un Segretario in convenzione, occorre indicare la quota percentuale di retribuzione accessoria del Segretario a proprio carico come formalizzata nel vigente protocollo/accordo; a tal fine, è necessario rapportare il totale, in euro, dell'accessorio dovuto dalla propria Amministrazione al totale, sempre in euro, dovuto dal

complesso delle Amministrazioni che partecipano alla convenzione, il tutto moltiplicato 100; in presenza di Segretario titolare occorre indicare un valore percentuale pari al 100%; occorre invece indicare un valore pari allo 0% quando il Segretario risulta assente tutto l'anno oppure "a scavalco" per l'intera annualità;

- 3) LEG428: occorre indicare un importo del limite 2016 riferito ai Segretari pari al prodotto dei valori inseriti nelle predette LEG433 e LEG436; a titolo esemplificativo, se nella LEG433 è stato inserito un importo pari ad euro 10.000 e nella LEG436 è stata dichiarata una quota pari all'80%, l'importo del limite 2016 da indicare nella LEG428 è pari ad euro 8.000.

Si riportano, infine, indicazioni di carattere generale relative alle seguenti domande:

- a) LEG434, LEG516 e LEG545: si chiede di indicare, in euro, gli incrementi della retribuzione di posizione di cui:
- 1) all'articolo 107, comma 1, del CCNL 2016-2018 (LEG434);
 - 2) all'articolo 58, comma 1, del CCNL 2019-2021 (LEG516);
 - 3) all'articolo 36, comma 1, del CCNL 2022-2024 (LEG454);
- b) tali incrementi devono essere valutati su base annua, ipotizzando che il Segretario sia titolare di sede unica e prescindendo da qualsivoglia situazione accidentale che ne abbia ridotto l'ammontare (ipotizzando, quindi, una presenza retribuita per l'intera annualità);
- c) LEG435: si chiede di indicare, in euro e su base annua, l'incremento previsto dall'articolo 107, comma 2, del CCNL 2016-2018 dell'indennità di galleggiamento di cui all'articolo 41, comma 5, del CCNL del 16 maggio 2001, unicamente nel caso in cui il Segretario percepisca tale indennità nell'anno di riferimento del Conto annuale e ipotizzando che il Segretario sia titolare di sede unica; anche in questo caso, il valore da inserire deve prescindere da qualsivoglia situazione accidentale che ne abbia ridotto l'ammontare, considerando l'ipotesi di presenza retribuita per l'intera annualità.

Istruzioni specifiche per le amministrazioni comunali interessate dall'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 44 del 2023

Le amministrazioni comunali interessate dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 44 del 2023, ai fini del corretto funzionamento dei controlli automatizzati predisposti per la verifica del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, debbono compilare la sezione LEG della scheda SICI secondo le seguenti istruzioni:

- 1) LEG428: va indicato un importo per il limite 2016 pari a zero;
- 2) LEG485: va indicata una spesa per la retribuzione accessoria del Segretario comunale nell'anno di riferimento pari al totale delle risorse individuate nella sezione di sinistra della relativa tabella 15; tale voce va compilata unicamente dai Comuni sprovvisti di Segretario alla data di entrata in

vigore del decreto-legge n. 44 del 2023, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della citata norma;

- 3) LEG398: in relazione al totale delle risorse non rilevanti ai fini della verifica del limite 2016, va indicato l'ammontare complessivo individuato nella sezione di sinistra della tabella 15, come anche chiarito per la LEG485.

Ad eccezione della domanda LEG436, per la quale va fornita obbligatoriamente una risposta, le ulteriori domande della sezione LEG riferite alle risorse per la retribuzione accessoria non vanno compilate.

Istruzioni specifiche per le Amministrazioni interessate dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025

L'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025 consente a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, a decorrere dall'anno 2025, di incrementare il Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di Elevata qualificazione, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

Si fa presente che l'applicazione della disposizione, per espressa previsione della medesima, è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

- 1) l'assoggettamento e il rispetto della disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge n. 34 del 2019;
- 2) la sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'Organo di revisione.

Le Amministrazioni che incrementano il fondo del personale non dirigenziale ai sensi della predetta norma sono tenute ad indicare, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito. In caso di mancata rilevazione, fino alla regolarizzazione di tale adempimento, si rende indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.

Come anche chiarito dalla nota RGS n. 175706 del 2025, recante le indicazioni operative sull'applicazione del citato articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, cui si rinvia ai fini della determinazione dell'importo incrementale, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera u), del CCNL comparto Funzioni locali del triennio 2019-2021, come sostituito dall'articolo 7, comma 4, lettera u), del vigente CCNL, alla contrattazione collettiva integrativa è demandata la

possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale con incarico di Elevata Qualificazione, subordinatamente alla contestuale e corrispondente riduzione del fondo.

Inoltre, la legge n. 199 del 2025 ha integrato il citato articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 con la precisazione che i Comuni possono trasferire alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri fondi, a fronte della contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'Organo di revisione.

Ai fini della rilevazione del Conto annuale prevista dallo stesso articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, è stata introdotta una nuova sezione della scheda SICI destinata esclusivamente agli enti interessati da tale disposizione, che riporta le seguenti domande:

- a) A14549: si chiede di indicare, rispondendo “Sì” o “No”, se il fondo è stato incrementato ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025; a tale domanda devono rispondere obbligatoriamente tutti gli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 la cui costituzione del fondo riferito all'anno 2025 è stata certificata dall'Organo di controllo; si fa presente che in caso di indicazione della data di certificazione del fondo nella GEN353 o nella GEN355 ma mancata risposta alla A14549, o viceversa in caso di compilazione della A14549 senza aver risposto sia alla GEN353 che alla GEN355, il modello resterà in Acquisizione Attiva;
- b) A14552: si chiede di indicare la spesa complessiva (in euro, senza cifre decimali) per gli stipendi tabellari lordo dipendente, comprensivi di tredicesima mensilità, corrisposti al personale effettivamente in servizio nel 2023, da calcolare come chiarito nel paragrafo 2.1 della nota RGS n. 175706 del 2025;
- c) A14553: si chiede di indicare la misura del rapporto percentuale (senza cifre decimali) accessorio-tabellare 2023 conseguito in attuazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, come previsto dal paragrafo 4 della nota RGS n. 175706 del 2025; a tal riguardo, si ricorda che tale rapporto non può superare il 48%;
- d) A14554: si chiede di indicare le somme complessivamente trasferite dai Comuni aderenti in attuazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, come anche previsto dal paragrafo 1.1 della nota RGS n. 175706 del 2025.

Le domande A14552, A14553 e A14554 devono essere compilate solo da parte di quegli enti che hanno proceduto ad incrementare il proprio fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 e che, quindi, hanno risposto positivamente alla domanda A14549, ma con una distinzione: mentre la compilazione della A14552 e della A14553 è riservata a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, la domanda A14554 è di pertinenza esclusiva di Unioni di comuni, Comunità montane e Comunità isolate o di arcipelago. In caso di compilazione da parte di una tipologia di ente

non idonea o di risposta non coerente con quella fornita alla domanda A14549, il modello resterà in Acquisizione Attiva.

Si fa presente che nel *kit Excel* sono presenti domande (A14547, A14548) relative alla tipologia di istituzione e domande (A14555, A14556) riguardanti la situazione finanziaria dell'ente che, pur essendo fondamentali ai fini della corretta operatività dei controlli simulati all'interno del *kit*, non saranno acquisite da SICO in quanto trattasi di informazioni già note al sistema.

La casistica di compilazione

Di seguito è fornita una casistica di compilazione articolata in passaggi da seguire in sequenza e differenziata a seconda che l'ente sia direttamente destinatario della disposizione di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) o che sia interessato in modo indiretto (Unioni di comuni, Comunità montane, Comunità isolate o di arcipelago).

Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

- 1) In caso di certificazione del fondo da parte dell'Organo di controllo, e quindi di inserimento della relativa data nella GEN353 o GEN355, l'ente dovrà indicare, alla domanda A14549 della scheda SICI, se ha proceduto ad incrementare il fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025; nei *kit Excel*, ai fini di una corretta simulazione dei controlli, si raccomanda di rispondere anche alle domande A14547 e A14548 relative alla tipologia di istituzione;
- 2) in caso di risposta positiva alla domanda A14549, l'ente dovrà rispondere anche alle domande A14552 e A14553 della scheda SICI, indicando rispettivamente la spesa complessiva per gli stipendi tabellari nel 2023 e la misura del rapporto percentuale accessorio-tabellare 2023 conseguito in attuazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025; inoltre, l'ente dovrà indicare alla voce F33X della tabella 15 il relativo incremento del fondo; nei *kit Excel*, ai fini di una corretta simulazione dei controlli, si raccomanda di rispondere anche alle domande A14555 e A14556 della scheda SICI riguardanti la situazione finanziaria dell'ente;
- 3) qualora un Comune decida di trasferire una quota del predetto incremento all'Unione di comuni, Comunità montana o Comunità isolana o di arcipelago di cui l'ente fa parte, sarà necessario decurtare in modo permanente il proprio fondo di un importo equivalente, da indicare alla voce F33Y della tabella 15 (tale importo, naturalmente, non può essere maggiore dell'incremento del fondo operato ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, come indicato nella voce F33X, al netto della quota di tali risorse eventualmente destinata al personale con incarico di Elevata Qualificazione di cui alla voce F33Z); questo passaggio, naturalmente, non riguarda Regioni, Città metropolitane e Province;
- 4) se la contrattazione integrativa dovesse destinare una quota dell'incremento indicato alla voce F33X al trattamento accessorio del personale con incarico di Elevata Qualificazione, sarà

necessario decurtare il proprio fondo in modo permanente di un pari importo, da indicare alla voce F33Z della tabella 15, avendo cura di distinguere tale riduzione da quella effettuata, sempre a favore delle Elevate Qualificazioni, a partire da altre risorse del fondo (da indicare alla voce F26J); si fa presente che il valore inserito nella F33Z non può essere maggiore dell'incremento del fondo operato ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, come indicato nella voce F33X, al netto della quota di tali risorse trasferita all'Unione di comuni, Comunità montana o Comunità isolana o di arcipelago di cui l'ente fa parte di cui alla voce F33Y. Il corrispondente incremento delle risorse per gli incarichi di Elevata Qualificazione sarà inserito automaticamente dal sistema nella voce F34G, campo che l'ente non dovrà pertanto compilare.

Unioni di comuni, Comunità montane e Comunità isolate o di arcipelago.

- 1) In caso di certificazione del fondo da parte dell'Organo di controllo, e quindi di inserimento della relativa data nella GEN353 o GEN355, l'ente dovrà indicare, alla domanda A14549 della scheda SICI, se ha proceduto ad incrementare il fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025; la risposta positiva a tale domanda potrà essere data solo a seguito di eventuale trasferimento di una quota dell'incremento effettuata da uno o più Comuni aderenti, a fronte della contestuale riduzione permanente di pari importo dei propri fondi; nei *kit Excel*, ai fini di una corretta simulazione dei controlli, si raccomanda di rispondere anche alle domande A14547 e A14548 relative alla tipologia di istituzione;
- 2) in caso di risposta positiva alla domanda A14549, l'ente dovrà altresì rispondere alla domanda A14554 della scheda SICI, indicando l'ammontare complessivo delle somme trasferite dai Comuni aderenti; inoltre, l'ente dovrà indicare tale importo, che corrisponde all'incremento del proprio fondo, anche alla voce F33X della tabella 15; nei *kit Excel*, ai fini di una corretta simulazione dei controlli, si raccomanda di rispondere anche alle domande A14555 e A14556 della scheda SICI riguardanti la situazione finanziaria dell'ente.

Incongruenza 16 (tabella 15 e scheda SICI)

L'Incongruenza 16 è stata sostituita da un controllo volto a verificare la coerenza dei dati inseriti in relazione all'incremento del fondo di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 ed il rispetto dei requisiti previsti dalla predetta norma. In particolare, la presente anomalia verifica:

- a) che nel caso in cui l'ente non risulti tra i possibili destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Comunità isolate o di arcipelago), non abbia proceduto ad incrementare il fondo ai sensi di tale norma, e che quindi non abbia risposto "Sì" alla domanda A14549 della scheda SICI e non abbia inserito un valore positivo alla voce F33X della tabella 15;

- b) che le Unioni di comuni, le Comunità montane e le Comunità isolate o di arcipelago non abbiano inserito valori positivi in corrispondenza della decurtazione F33Y della tabella 15, voce la cui compilazione è riservata ai Comuni che intendono destinare una quota di risorse alle Unioni di comuni, Comunità montane o Comunità isolate o di arcipelago di cui fanno parte, o che l'incremento del fondo indicato alla voce F33X della tabella 15 da questa tipologia di enti non sia superiore alle somme complessivamente trasferite dai Comuni aderenti indicate alla domanda A14554 della scheda SICI;
- c) che la risposta alla domanda A14549 della scheda SICI, con la quale gli enti destinatari dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 dichiarano se hanno incrementato il fondo, sia coerente con l'eventuale inserimento di un valore positivo alla voce F33X della tabella 15 (gli enti che hanno risposto "Sì" alla A14549 devono aver coerentemente inserito un valore positivo alla voce F33X; al contrario, gli enti che hanno risposto "No" devono aver lasciato la voce F33X non compilata);
- d) che le Città metropolitane, Province e Comuni che hanno incrementato il fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 non risultino nelle situazioni previste dall'articolo 243-*bis* (procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) e 244 (dissesto finanziario) del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che il rapporto percentuale accessorio-tabellare 2023 rimanga contenuto nel limite massimo del 48%.

In caso di attivazione dell'Incongruenza 16, fatta salva la correzione di errori materiali di digitazione, è necessario fornire un'opportuna giustificazione, facendo particolare riferimento alla specifica anomalia rilevata dal sistema.

FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE

Risorse a carico del Bilancio

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F18J - Risorse destinate al trattamento accessorio del Segretario comunale e provinciale di competenza dell'amministrazione erogante, limitatamente alle voci accessorie segnalate nella sezione di destra della tabella 15	Articoli 106 e 107 del CCNL 2016-2018
F24K - Incremento per l'attuazione dei progetti PNRR ⁽¹⁾	Articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 13 del 2023
F33T - Incremento pari allo 0,80% del monte salari 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2024	Articolo 40, comma 1, del CCNL 2022-2024
F24T - Incremento non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (articolo 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021) ⁽²⁾	Articolo 61, comma 3, del CCNL 2019-2021

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F33U - Incremento non superiore allo 0,22% del monte salari 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2025 (articolo 1, comma 121, della legge n. 207 del 2024)	Articolo 40, comma 2, del CCNL 2022-2024
F20M - (eventuali) Quote a rimborso Ministero dell'interno	Articolo 43, comma 2, del CCNL 1998-2001

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, per gli impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR, gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo, possono incrementare le risorse accessorie del Segretario comunale e provinciale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino a un massimo del 5% calcolato sul valore della retribuzione di posizione in base all'articolo 58 del CCNL 2019-2021 e sul valore della retribuzione di risultato calcolata in base ai contratti collettivi vigenti. L'ammontare va diviso *pro quota* in caso di Segretario in convenzione.

⁽²⁾ Indicare l'eventuale incremento finalizzato alla retribuzione di risultato, non sottoposto al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

DESTINAZIONI RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE

Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U448 - Retribuzione di posizione (al netto delle maggiorazioni individuate ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del CCNL 2022-2024)	Articolo 38 del CCNL 2022-2024
U07Z - Galleggiamento incarico dirigenziale in essere o di elevata qualificazione più elevata ⁽¹⁾	Articolo 38, comma 5, del CCNL 2022-2024
U449 - Retribuzione di risultato ⁽²⁾	Articolo 39 del CCNL 2022-2024

⁽¹⁾ Secondo le indicazioni dell'articolo 38, comma 5, del CCNL 2022-2024.

⁽²⁾ Ad esclusione del compenso aggiuntivo a titolo di retribuzione di risultato di cui all'articolo 64 del CCNL 2019-2021, che essendo a carico del Fondo della dirigenza, deve essere ivi rilevato nell'apposita voce degli utilizzi.

Personale dirigente

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

A. Risorse fisse

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F18K - Unico importo 2020 ⁽¹⁾	Articolo 57, comma 2, lettera a), del CCNL 2016-2018

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F30O - Incremento pari al 2,01% del monte salari 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2021	Articolo 39, comma 1, del CCNL 2019-2021
F33V - Incremento pari al 3,05% del monte salari 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2024	Articolo 24, comma 1, del CCNL 2022-2024
F16L - Incremento accessorio in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali (articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 135 del 2018)	Articolo 57, comma 2, lettera b), del CCNL 2016-2018
F15J - Incremento accessorio assunzioni su base di sostenibilità economico-finanziaria (articolo 33, commi 1, 1- <i>bis</i> e 2, del decreto-legge n. 34 del 2019) ⁽²⁾	
F18M - Incremento accessorio per altre specifiche disposizioni di legge – quota stabile	
F20N - RIA personale cessato anno precedente misura intera	Articolo 57, comma 2, lettera c), del CCNL 2016-2018
F18N - Risorse adeguamento fondo scelte organizzative e gestionali – quota stabile	Articolo 57, comma 2, lettera e), del CCNL 2016-2018

⁽¹⁾ Le risorse non soggette a limite 2016 confluite nell'Unico importo consolidato 2020, vanno dichiarate in scheda SICI alla domanda LEG452. Si tratta, ad esempio, dell'incremento pari all'1,53% del monte salari 2015 previsto dall'articolo 56 del CCNL 2016-2018, nonché delle risorse disposte per l'armonizzazione dell'accessorio del personale *ex* provinciale con qualifica dirigenziale eventualmente transitato nell'amministrazione secondo le indicazioni dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018).

⁽²⁾ Indicare gli incrementi del fondo come certificati dall'organo di controllo determinati da assunzioni anche secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 18 del 2023.

B. Risorse variabili

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F18O - Quota proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'ente di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), e comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, finalizzata all'erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale	Articolo 57, comma 2, lettere b) e d), del CCNL 2016-2018
F50H - Risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449 del 1997, limitatamente alle entrate conto terzi, utenza e sponsorizzazioni	
F96H - Risparmi da piani di razionalizzazione di cui all'articolo 16, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 98 del 2011	
F10M - Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014)	
F10N - Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con spese legali compensate, nel limite del corrispondente stanziamento per l'anno 2013 (articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014)	

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F10L - Risorse dal recupero dell'evasione di IMU e TARI di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018	
F24L - Incremento per l'attuazione dei progetti PNRR di cui all'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 13 del 2023, con riferimento ai soli enti locali ⁽¹⁾	
F24M - Incentivi funzioni tecniche relativamente ai progetti del PNRR di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023, con riferimento alle regioni e agli enti locali	
F24P - Incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023	
F18P - Incrementi della retribuzione accessoria per altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate	
F24T - Incremento non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (articolo 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021)	Articolo 39, comma 3, del CCNL 2019-2021
F33U - Incremento non superiore allo 0,22% del monte salari 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2025 (articolo 1, comma 121, della legge n. 207 del 2024)	Articolo 24, comma 3, del CCNL 2022-2024
F20O - RIA del personale cessato nell'anno precedente (mensilità residue)	Articolo 57, comma 2, lettera c), del CCNL 2016-2018
F18N - Risorse derivanti dall'adeguamento del fondo per scelte organizzative e gestionali – quota variabile ⁽²⁾	Articolo 57, comma 2, lettera e), del CCNL 2016-2018
F999 - Somme non utilizzate del fondo dell'anno precedente	Articolo 57, comma 3, ultimo periodo, del CCNL 2016-2018

⁽¹⁾ Gli enti locali hanno la facoltà di incrementare la componente variabile del fondo, in deroga al limite 2016, fino a un massimo del 5% calcolato sulla componente stabile del fondo certificato nel 2016, per gli impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023.

⁽²⁾ Indicare separatamente nella voce F24T l'incremento di cui all'articolo 39, comma 3, del CCNL 2019-2021, definito dall'ente nel limite dello 0,22% del monte salari 2018, e non soggetto a limite 2016.

C. Decurtazioni

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F27I - Decurtazione permanente	Articolo 1, comma 456, della legge n. 147 del 2013
F00P - Decurtazione del fondo per rispetto del limite 2016	Articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017
F01S - Decurtazioni per il recupero delle erogazioni effettuate in eccesso in precedenza – quota relativa all'anno di riferimento	Articolo 40, comma 3- <i>quinqies</i> , del decreto legislativo n. 165 del 2001
F01T - Decurtazioni per il recupero delle erogazioni effettuate in eccesso in precedenza – quota relativa all'anno di riferimento	Articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014

DESTINAZIONI FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U448 - Retribuzione di posizione	Articolo 57, comma 3, del CCNL 2016-2018
U449 - Retribuzione di risultato	
U02I - Retribuzione di risultato (Onnicomprensività)	Articolo 60 del CCNL 2016-2018
U22I - Incentivi funzioni tecniche	Articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023
U02S - <i>Welfare</i> integrativo a carico del Fondo	Articolo 26, comma 2, del CCNL 2019-2021
U08B - Compenso del Segretario per incarico <i>ad interim</i>	Articolo 64 del CCNL 2019-2021

Personale non dirigente**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE****A. Risorse fisse**

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F00B - Unico importo consolidato 2017	Articolo 67, comma 1, del CCNL 2016-2018
F33X - Incremento del fondo di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali (articolo 14, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge n. 25 del 2025) ⁽¹⁾	Articolo 58, comma 3, del CCNL 2022-2024
F10Y - Incremento pari ad euro 83,20 per unità in servizio al 31 dicembre 2015	Articolo 67, comma 2, lettera a), del CCNL 2016-2018
F20K - Incremento pari ad euro 84,50 con decorrenza dal 1° gennaio 2021	Articolo 79, comma 1, lettera b), del CCNL 2019-2021
F00Z - Rideterminazione dei differenziali stipendiali a carico del fondo determinati dagli incrementi stipendiali disposti dall'articolo 64 del CCNL 2016-2018	Articolo 67, comma 2, lettera b), del CCNL 2016-2018
F23X - Rideterminazione dei differenziali stipendiali a carico del fondo determinati dagli incrementi stipendiali disposti dall'articolo 76 del CCNL 2019-2021	Articolo 79, comma 1, lettera d), del CCNL 2019-2021
F33W - Incremento pari allo 0,14% del monte salari 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2024	Articolo 58, comma 1, del CCNL 2022-2024
F00C - RIA e assegni <i>ad personam</i> del personale cessato nell'anno precedente (misura intera)	Articolo 67, comma 2, lettera c), del CCNL 2016-2018

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F70A - Risparmi derivanti da trattamenti economici più favorevoli in godimento (precedentemente ai CCNL 1994-1997) riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai CCNL	Articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001
F00D - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo del personale trasferito per effetto di disposizioni di legge	Articolo 67, comma 2, lettera e), del CCNL 2016-2018
F00E - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo del personale trasferito per effetto di processi associativi o di trasferimento di funzioni	Articolo 67, comma 2, lettera e), del CCNL 2016-2018
F00J - Incremento derivante dalla riduzione stabile dell'organico della funzione dirigenziale (solo per le Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa precedentemente al 2018)	Articolo 67, comma 2, lettera f), del CCNL 2016-2018
F00K - Incremento derivante dalla corrispondente e stabile riduzione delle risorse per il lavoro straordinario	Articolo 67, comma 2, lettera g), del CCNL 2016-2018
F23Y - Risorse per effetto dell'incremento stabile della consistenza del personale in coerenza con il piano dei fabbisogni ⁽²⁾	Articolo 79, comma 1, lettera c), del CCNL 2019-2021
F16L - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da nuove assunzioni operate ai sensi di specifiche disposizioni di legge in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con copertura degli oneri a carico della legge medesima, ivi compresi gli oneri per la retribuzione accessoria (articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 135 del 2018) ⁽³⁾	
F15K - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato operate sulle basi della sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo n. 34 del 2019 e relativi decreti attuativi ⁽⁴⁾	
F25W - Differenze stipendiali da B3 a B1 e da D3 a D1, a carico del fondo, con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale	Articolo 79, comma 1-bis, del CCNL 2019-2021
F10K - Armonizzazione della retribuzione accessoria del personale provinciale transitato nelle regioni a statuto ordinario	Articolo 1, comma 800, della legge n. 205 del 2017

⁽¹⁾ Voce da compilare obbligatoriamente in caso di applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025: la mancata indicazione comporterà un taglio del 25% dell'incremento (cfr. articolo 14, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025; paragrafo 2.1 della nota RGS n. 175706 del 27 giugno 2025); campo da compilare anche per le Unioni di comuni, le Comunità montane e le Comunità isolate o di arcipelago che hanno ricevuto trasferimenti dai Comuni aderenti (si veda voce A14554 della SICI(3)).

⁽²⁾ Indicare anche gli eventuali incrementi di cui all'articolo 67, comma 2, lettera h), del CCNL 2016-2018.

⁽³⁾ Gli incrementi della retribuzione accessoria, in deroga al limite 2016, per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 per l'attuazione di progetti del PNRR vanno indicati tra le risorse variabili nella voce F24O.

⁽⁴⁾ Indicare gli incrementi del fondo, come certificati dall'organo di controllo, determinati dalle assunzioni a tempo indeterminato (cfr. nota MEF n. 179877 del 2020).

B. Risorse variabili

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
-------------	--------------------------

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F50H - Risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449 del 1997, limitatamente alle entrate conto terzi, utenza e sponsorizzazioni	Articolo 67, comma 3, lettera a), del CCNL 2016-2018
F96H - Risparmi da piani di razionalizzazione di cui all'articolo 16, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 98 del 2011	Articolo 67, comma 3, lettera b), del CCNL 2016-2018
F10M - Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014)	Articolo 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2016-2018
F10N - Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con spese legali compensate, nel limite del corrispondente stanziamento per l'anno 2013 (articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014)	
F10L - Risorse dal recupero dell'evasione di IMU e TARI di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018	
F00S - Contributo Istat, Enti e Organismi pubblici autorizzati per indagini statistiche e censimenti (articolo 70-ter del CCNL 2016-2018)	
F00V - Risorse per prestazioni di servizio aggiuntivo per le attività di sicurezza e di polizia stradale in occasione di iniziative di carattere privato (articolo 56-ter del CCNL 2016-2018, articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017)	
F25X - Quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'ente, determinata ai sensi dell'articolo 208, comma 4, lettera c), e comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per l'erogazione di incentivi collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (articolo 79, comma 2, lettera c), e articolo 98, comma 1, lettera c), del CCNL 2019-2021)	
F24O - Incremento per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, finanziato con risorse del PNRR ⁽¹⁾	
F24N - Incremento per assunzioni a tempo determinato da parte dei Comuni per progetti del PNRR ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 152 del 2021 ⁽²⁾	
F24L - Incremento per l'attuazione dei progetti del PNRR di cui all'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 13 del 2023, finanziato con risorse di bilancio ⁽³⁾	
F24P - Incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 45, del decreto-legislativo n. 36 del 2023 ⁽⁴⁾	
F00T - Incremento dell'accessorio per altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate	
F00U - RIA personale cessato nell'anno precedente (mensilità residue)	Articolo 67, comma 3, lettera d), del CCNL 2016-2018
F25Y - Somme residue delle risorse finalizzate allo straordinario dell'anno precedente, accertate a consuntivo	Articolo 79, comma 2, lettera d), del CCNL 2019-2021
F00X - Messi notificatori	Articolo 67, comma 3, lettera f), del CCNL 2016-2018

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F00Y - Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	Articolo 67, comma 3, lettera g), del CCNL 2016-2018
F25Z - Integrazione pari all'1,2% del monte salari 1997	Articolo 79, comma 2, lettera b), del CCNL 2019-2021
F24T - Incremento non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (articolo 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021)	Articolo 79, comma 3, del CCNL 2019-2021
F33U - Incremento non superiore allo 0,22% del monte salari 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2025 (articolo 1, comma 121, della legge n. 207 del 2024)	Articolo 58, comma 2, del CCNL 2022-2024
F26B - Risorse per adeguare il fondo a scelte organizzative, gestionali, di politica retributiva, anche connesse ad assunzioni a tempo determinato ⁽⁵⁾	Articolo 79, comma 2, lettera c), del CCNL 2019-2021
F01M - Integrazione delle risorse per il personale trasferito in corso d'anno	Articolo 67, comma 3, lettera k), del CCNL 2016-2018
F999 - Risorse fisse non utilizzate del fondo degli anni precedenti	Articolo 80, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 2019-2021

⁽¹⁾ Indicare l'incremento della retribuzione accessoria, in deroga al limite 2016, per le assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, il cui costo è incluso nel quadro economico del progetto con relativo rimborso a carico delle risorse del PNRR.

⁽²⁾ Indicare l'incremento della retribuzione accessoria, in deroga al limite 2016, per le assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 1 (incremento finanziato con risorse proprie del Comune) e comma 5 (incremento finanziato dal Ministero dell'interno, riferito unicamente a Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022), del decreto-legge n. 152 del 2021.

⁽³⁾ Gli enti locali hanno la facoltà di incrementare la componente variabile del fondo, in deroga al limite 2016 e fino a un massimo del 5% da calcolare sulla componente stabile del fondo certificato nel 2016, per gli impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023.

⁽⁴⁾ In questa voce devono essere ricompresi anche gli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 di competenza dell'anno 2025.

⁽⁵⁾ I proventi per violazione del codice della strada, anch'essi indicati dall'articolo 79, comma 2, lettera c), del CCNL 2019-2021 vanno inseriti nella specifica voce F25X.

C. Decurtazioni

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F01Q - Decurtazioni trattamento economico fisso e continuativo del personale trasferito ad altra amministrazione per effetto di disposizioni di legge	Articolo 67, comma 2, lettera e), del CCNL 2016-2018
F01R - Decurtazioni trattamento economico fisso e continuativo del personale trasferito ad altra amministrazione per effetto di processi associativi o di trasferimento di funzioni	Articolo 67, comma 2, lettera e), del CCNL 2016-2018
F26J - Decurtazione del fondo per effetto di un corrispondente incremento delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione concordato in sede di contrattazione integrativa	Articolo 7, comma 4, lettera u), del CCNL 2019-2021
F27I - Decurtazione permanente	Articolo 1, comma 456, della legge n. 147 del 2013

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F00P - Decurtazione del fondo per rispetto del limite 2016	Articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017
F01S - Decurtazioni per il recupero delle erogazioni effettuate in eccesso in precedenza – quota relativa all'anno di riferimento	Articolo 40, comma 3- <i>quinquies</i> del decreto legislativo n. 165 del 2001
F01T - Decurtazioni per il recupero delle erogazioni effettuate in eccesso in precedenza – quota relativa all'anno di riferimento	Articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014
F33Y - Decurtazione del fondo per effetto della quota di risorse di cui all'articolo 14, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge n. 25 del 2025 ceduta dal Comune all'Unione di comuni, alla Comunità montana o alla Comunità isolana o di arcipelago di appartenenza ⁽¹⁾	Articolo 14, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge n. 25 del 2025
F33Z - Decurtazione del fondo per effetto della quota di risorse di cui all'articolo 14, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge n. 25 del 2025 destinata agli incarichi di Elevata Qualificazione ⁽²⁾	Articolo 14, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge n. 25 del 2025

⁽¹⁾ Voce da compilare obbligatoriamente in caso di applicazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025: la mancata indicazione comporterà un taglio del 25% dell'incremento (cfr. articolo 14, comma 1-*bis*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025; paragrafo 2.1 della nota RGS n. 175706 del 2025). Quota di risorse cedute all'Unione di comuni, alla Comunità montana o alla Comunità isolana o di arcipelago di cui fa parte l'ente. I Comuni possono cedere alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane o alle Comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione di pari importo di tale componente, certificata dall'organo di revisione, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria complessiva.

⁽²⁾ Voce da compilare obbligatoriamente in caso di applicazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025: la mancata indicazione comporterà un taglio del 25% dell'incremento (cfr. articolo 14, comma 1-*bis*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025; paragrafo 2.1 della nota RGS n. 175706 del 2025). Quota di risorse destinate, previa contrattazione, agli incarichi di Elevata Qualificazione (paragrafo 3, lettera d), della nota RGS n. 175706 del 2025).

DESTINAZIONI FONDO RISORSE DECENTRATE

Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U20S - Differenziali stipendiali in essere non disponibili alla contrattazione integrativa	Articolo 59, comma 1, del CCNL 2022-2024
U00D - Quota dell'indennità di comparto a carico del fondo	
U00E - Incremento delle indennità al personale educativo degli asili nido	
U00F - Indennità al personale <i>ex VIII</i> qualifica funzionale	
U02P - Differenziali delle progressioni economiche con decorrenza dall'anno di riferimento	Articolo 59, comma 2, lettera j), del CCNL 2022-2024
U07T - Assegno <i>ad personam</i> riassorbibile per la progressione fra le aree	Articolo 15, comma 3, ultimo periodo, del CCNL 2019-2021
U00G - Premi correlati alla <i>performance</i> organizzativa	Articolo 59, comma 2, lettera a), del CCNL 2022-2024
U00H - Premi correlati alla <i>performance</i> individuale	Articolo 59, comma 2, lettera b), del CCNL 2022-2024

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U00J - Indennità condizioni di lavoro di cui all'articolo 70- <i>bis</i> del CCNL 2016-2018	Articolo 59, comma 2, lettera c), del CCNL 2022-2024
U00K - Indennità di turno, di reperibilità e trattamento per attività prestata in giorno festivo, festivo infrasettimanale, feriale non lavorativo di cui all'articolo 26, commi 1 e 5, del CCNL 2022-2024	Articolo 59, comma 2, lettera d), del CCNL 2022-2024
U00L - Specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'articolo 84 del CCNL 2019-2021	Articolo 59, comma 2, lettera e), del CCNL 2022-2024
U22I - Incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ⁽¹⁾	Articolo 59, comma 2, lettera g), del CCNL 2022-2024
U07E - Compensi avvocati per sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti e/o con spese legali compensate (articolo 9, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 90 del 2014)	
U04C - Risorse dal recupero dell'evasione di IMU e TARI di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018	
U00P - Contributo Istat, Enti e Organismi pubblici autorizzati per indagini statistiche e censimenti (articolo 70-ter del CCNL 2016-2018)	
U00Q - Altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate	
U00R - Compensi ai messi notificatori	Articolo 59, comma 2, lettera h), del CCNL 2022-2024
U00S - Compensi al personale delle case da gioco	Articolo 59, comma 2, lettera i), del CCNL 2022-2024
U01B - Polizia locale: compensi per prestazioni di servizio aggiuntivo per attività di sicurezza e di polizia stradale in occasione di iniziative di carattere privato	Articolo 56- <i>ter</i> del CCNL 2016-2018
U00M - Polizia locale: incentivi collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	Articolo 98, comma 1, lettera c), del CCNL 2019-2021
U00V- Polizia locale: indennità di servizio esterno (articolo 47 del CCNL 2022-2024)	Articolo 59, comma 2, lettera f), del CCNL 2022-2024
U00Y - Polizia locale: indennità di funzione (articolo 97 del CCNL 2019-2021)	
U02S - Risorse destinate all'attuazione dei piani <i>welfare</i> secondo la disciplina dell'articolo 45 del CCNL 2022-2024	Articolo 59, comma 2, lettera k), del CCNL 2022-2024

⁽¹⁾ Ricomprendere in questa voce anche gli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 di competenza dell'anno di riferimento.

Incarichi di Elevata Qualificazione con risorse di bilancio

FINANZIAMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

A. Risorse a carico del Bilancio

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F27N - Risorse destinate a remunerare gli incarichi di Elevata Qualificazione nell'anno di riferimento (al netto degli importi riportati nelle righe successive)	Articolo 17 del CCNL 2019-2021
F26L - Incremento delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione a seguito di contrattazione integrativa che ha corrispondentemente ridotto il fondo per il trattamento accessorio	Articolo 7, comma 4, lettera u), del CCNL 2019-2021
F26M - Incremento della retribuzione di posizione e/o di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione in essere, finanziato con rinunce a facoltà assunzionali	Articolo 11- <i>bis</i> , comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018
F26N - Quota parte destinata agli incarichi di Elevata Qualificazione derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato operate ai sensi dell'articolo 33, commi 1, 1- <i>bis</i> e 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 e relativi decreti attuativi	Articolo 33, commi 1, 1- <i>bis</i> e 2, del decreto-legge n. 34 del 2019
F24T - Incremento non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (articolo 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021)	Articolo 79, comma 3, del CCNL 2019-2021
F33U - Incremento non superiore allo 0,22% del monte salari 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2025 (articolo 1, comma 121, della legge n. 207 del 2024)	Articolo 58, comma 2, del CCNL 2022-2024
F34G - Incremento relativo alla quota di risorse di cui all'articolo 14, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge n. 25 del 2025 destinata agli incarichi di Elevata Qualificazione ⁽¹⁾	Articolo 14, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge n. 25 del 2025

⁽¹⁾ Voce non compilabile: viene riportato lo stesso valore inserito alla voce F33Z. Per tale incremento far riferimento al paragrafo 3, lettera d), della nota RGS n. 175706 del 2025.

B. Decurtazioni

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F26O - Riduzione risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione operata in sede datoriale al fine di consentire un incremento delle risorse del fondo utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 79 del CCNL 2019-2021	Articolo 17, comma 6, del CCNL 2019-2021

DESTINAZIONI TRATTAMENTO ACCESSORIO TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U00U - Retribuzione di posizione	Articolo 16, commi 1-4, del CCNL 2022-2024
U00W - Retribuzione di risultato	

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U00X - Retribuzione di risultato per incarico <i>ad interim</i>	Articolo 16, comma 5, del CCNL 2022-2024

Area prestazioni lavoro straordinario

FINANZIAMENTO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

A. Risorse a carico del Bilancio

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F15N - Risorse destinate allo straordinario ordinario nell'anno 2017	Articolo 14 del CCNL 1998-2001
F15O - Risorse destinate allo straordinario elettorale nell'anno di riferimento	Articolo 39 del CCNL del 14 settembre 2000
F15P - Risorse destinate allo straordinario per eventi straordinari e per calamità naturali nell'anno di riferimento	

B. Decurtazioni

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F15R - Riduzione stabile risorse ordinariamente destinate al lavoro straordinario a favore delle risorse fisse del Fondo risorse decentrate	Articolo 67, comma 2, lettera g), del CCNL 2016-2018

DESTINAZIONI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U05P - Straordinario ordinario	Articolo 14 del CCNL 1998-2001
U05Q - Straordinario elettorale	Articolo 39 del CCNL del 14 settembre 2000
U05R - Straordinario per eventi straordinari e per calamità naturali	